

IL PROGETTISTA:

IL RESPONSABILE
DEL PROCEDIMENTO:

**STUDIO DI PROGETTAZIONE
CAMPAGNOLO LIVIO
INGEGNERE**

via Meucci, 9
36042 Breganze (VI)
Tel. 0445/300244
Fax 0445/307329
e-mail info@studiocampagnolo.com

*AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 99 DELLA LEGGE 633 DEL 22/04/1947
CI RISERVAMO LA PROPRIETA' DI QUESTO DISEGNO CON DIVIETO DI
RIPRODURLO E DI RENDERLO NOTO, ANCHE IN PARTE, A TERZI SENZA
NOSTRA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.*

DATA: OTTOBRE 2016

**PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI ZANE'**

**MANUTENZIONE STRAORDINARIA
PALAZZETTO DELLO SPORT
1° Stralcio**

-PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO-

NORME CONTRATTUALI



**PALAZZETTO DELLO SPORT
MANUTENZIONE STRAORDINARIA**

1° Stralcio dei lavori

NORME E CLAUSOLE CONTRATTUALI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, le somministrazioni, le provviste principali e complementari (come ad esempio opere provvisorie), le prestazioni ed il collocamento in esercizio dei materiali occorrenti per la realizzazione del primo stralcio dei lavori di manutenzione straordinaria del palazzetto sportivo del comune di Zanè (Vi), in particolare interventi sulla copertura palazzina servizi e la realizzazione di una pensilina di copertura della rampa posteriore di accesso.

Il contenuto degli elaborati di progetto è ritenuto esplicativo al fine di consentire alla Ditta concorrente di valutare l'oggetto dei lavori ed in nessun caso limitativo per quanto riguarda lo scopo del lavoro; deve pertanto intendersi compreso nell'Appalto anche quanto non espressamente indicato ma comunque necessario per la realizzazione funzionale e completa delle diverse opere. Tali elaborati hanno però un carattere dimensionalmente indicativo per quanto concerne gli elementi di dettaglio, che la Ditta concorrente è tenuta a rilevare in loco le opere progettuali e riverificare le rispettive quantità da eseguire prima dell'offerta a corpo da proporre all'Amministrazione.

Fanno parte dell'appalto anche eventuali varianti, modifiche e aggiunte che potranno essere richiesti dall'Appaltatore nonché il coordinamento delle procedure esecutive e la fornitura degli apprestamenti e delle attrezzature atti a garantire, durante le fasi lavorative, la conformità a tutte le norme di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori impiegati.

Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - ONERI PER LA MANODOPERA E SICUREZZA DEL CANTIERE

L'importo presunto complessivo dei lavori, delle forniture e degli oneri previsti nelle presenti norme contrattuali del capitolato speciale d'appalto, secondo le indicative quantità risultanti dal computo metrico e preventivo di spesa di progetto, necessari a dare i lavori ultimati e collaudabili secondo le norme, comprensivo degli oneri di sicurezza e salva la deduzione del ribasso d'asta o dell'offerta prezzi unitari, ammonta a complessivi €. **108.800,00**- (diconsieuro centottomilaottocento/00), così ripartito:

a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€. 105.247,68
b) Oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€. 3.552,32
Importo totale	€. 108.800,00

I lavori di cui al presente Norme e Clausole Contrattuali si intendono appaltati a corpo o a forfait. L'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta ammonta complessivamente a €. **105.247,68**- (diconsieuro centocinquemiladuecentoquarantasette/68), mentre l'importo non soggetto a ribasso d'asta degli oneri per l'attuazione del piano di sicurezza del cantiere ammonta a €. **3.552,32**- (diconsieuro tremilacinquecentocinquanta-due/32), quindi per un totale di complessivi di €. **108.800,00**- (diconsieuro centottomilaottocento/00), I.V.A. esclusa.

L'importo contrattuale corrisponderà, pertanto, all'importo dei lavori di cui al punto a), al quale deve essere applicato il ribasso percentuale sull'importo offerto dall'aggiudicatario in sede di gara oppure il valore risultante dai singoli prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere definita punto b) non soggetto al ribasso d'asta.

Gli operatori economici partecipanti alla gara d'appalto dovranno inoltre indicare espressamente nella propria offerta gli oneri di sicurezza aziendali richiesti ai sensi dell'art. 95, comma 10, del D.Lgs 50/2016 per la verifica di congruità dell'offerta.

Art. 3 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI

Le categorie di lavorazioni progettuali ritenute omogenee (art. 43, comma 6, del D.P.R.207/2010), il relativo importo parziale comprensivo dell'importo della manodopera utilizzata nonché degli oneri e prestazioni necessari a garantire la piena e completa sicurezza del cantiere di lavoro (D.Lgs 81 del 9 aprile '08), le loro aliquote percentuali in riferimento all'importo complessivo dell'opera, individuata con importo a corpo, sono riportate quale parte integrante e sostanziale nella seguente tabella; viene altresì indicata per ciascuna lavorazione omogenea la corrispondente disaggregazione per componenti principali secondo le singole aliquote percentuali sulla lavorazione al fine di determinare i

pagamenti in corso d'opera dei lavori eseguiti:

CATEGORIE o GRUPPI DI LAVORI				Importo € delle lavorazioni omogenee	incidenza % su lavorazioni omogenee
Sistemazione della rete scarichi meteorici					
Asportazione di manto di copertura metallica a falda rettilinea in lamiera di alluminio, listelli in legno e isolamento della copertura	m ²	463,84	5.403,74		4,97%
Asportazione di scossaline e converse di sviluppo dimensionale oltre i 30 cm. e fino a 50 cm.	ml.	373,09	2.313,16		2,13%
Asportazione e ricollocamento in opera di tubi pluviali di qualsiasi diametro	ml.	73,20	1.072,38		0,99%
Rimozione e asportazione dalla copertura di ghiaio di fiume	m ²	149,21	1.014,63		0,93%
Muro in termolaterizio alveolato dello spessore di 25 cm.	m ²	12,04	711,56		0,65%
Demolizione di muro in bimattoni da 25 cm., con riquadratura del foro	m ²	7,29	700,57		0,64%
Listelli in abete per piccola orditura di tetti da 8 x 12 cm.	ml.	269,10	2.098,98		1,93%
Piedini regolabili in acciaio zincato	cad.	80,00	1.160,00		1,07%
Profilati a "omega" in acciaio zincato da 40 x h100 mm. e spessore 1.5 mm.	ml.	139,57	1.744,63		1,60%
Copertura a giunti drenanti a falda rettilinea in alluminio naturale dello spessore di 1.00 mm. su staffe di ancoraggio in poliammide	m ²	668,31	37.759,52		34,71%
Realizzazione della Linea Vita sul coperto del palazzetto eseguita a norma UNI EN 795/2002, di costruzione tipo Riverclack®	a corpo	1,00	22.900,00		21,05%
Converse e grondaie con sviluppo effettivo di 50 cm. in lamiera di alluminio naturale da 6/10	ml.	194,78	4.236,47		3,89%
Pannelli rigidi in lana di roccia dello spessore di 120 mm., non rivestito a medio-alta densità, densità non inferiore a 100 kg/m ³	m ²	139,73	2.906,38		2,67%
Intonaco esterno in malta bastarda al greggio e fino con malta fina di calce spenta tirata a panno	m ²	27,95	477,95		0,44%
Pensilina di copertura della rampa					
Protezione degli scivoli eseguita con una struttura in lega alluminio con copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato	a corpo	1,00	24.300,00		22,33%
TOTALE				108.800,00	100,00%

Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI - CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI

Si riporta di seguito la classificazione, dell'importo della categoria prevalente dei lavori e di quelli appartenenti alle categorie generali o specializzate di cui si compone l'opera (all. A del D.P.R. 207/2010) nonché la quota dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera:

DESCRIZIONE CATEGORIA	IMPORTO DEI LAVORI	INCIDENZA % MANODOPERA
Cat. Prev. OG 1 - Edifici civili e industriali	€. 108.800,00	17,95%

Ai sensi dell'art.89, comma 11, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, le lavorazioni che costituiscono strutture, impianti e opere speciali, elencate all'articolo 12, comma 2, lettera b) della Legge 80/2014 di importo superiore al 10% (dieci per cento) dell'importo dell'appalto, possono essere eseguite dall'appaltatore, eventualmente in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario costituiti a tale scopo, solo se qualificato mediante il possesso dei requisiti con una delle modalità di cui al punto a.1) oppure al punto a.2):

- a.1) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo integrale della categoria scorporabile, con facoltà di subappaltarne una quota non superiore al 30% (trenta per cento) e il divieto di subappalto della parte rimanente;
- a.2) attestazione SOA in classifica idonea in relazione all'importo almeno pari al 70% (settanta per cento) dell'importo della categoria scorporabile, con l'obbligo di subappaltare la parte per la quale non è posseduta la qualificazione, comunque non superiore al 30% (trenta per cento); l'importo per il quale non è posseduta la qualificazione e che deve essere obbligatoriamente subappaltato concorre alla qualificazione nella categoria prevalente sommandosi all'importo di cui al comma 2, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, ultimo periodo, del Regolamento generale;
- a.3) ai sensi dell'articolo 92, comma 7, terzo periodo, del Regolamento generale, in parziale deroga alla disciplina di cui ai precedenti punti a.1) e a.2), per la categoria di importo inferiore a €. 150.000,00- (euro centocinquantamila/00), per il quale è sufficiente l'attestazione SOA in classifica I, in luogo della predetta attestazione SOA sono ammessi i requisiti di cui all'art. 90, comma 1, del Regolamento generale, nella misura necessaria in relazione agli importi della stessa categoria scorporabile.

Art. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

L'appalto viene affidato a "corpo". Le Ditte concorrenti dovranno attentamente verificare gli elaborati grafici di progetto esecutivo e le quantità riportate nello specifico computo metrico estimativo, integrando e/o riducendo le quantità risultanti ivi indicate, materialmente rilevando le singole voci anche con verifiche puntuali e specifiche sul luogo dei lavori, e successivamente preparare e rideterminare, con i propri singoli prezzi unitari, l'offerta a corpo da proporre all'Amministrazione, offerta economica determinata esclusivamente sui lavori a base d'asta (escludendo quindi l'importo della manodopera e gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza del cantiere).

L'importo offerto per l'esecuzione dell'opera progettuale - a proprio rischio e sulla base dei grafici ed elaborati tecnici di progetto e delle specifiche tecniche contenute nel capitolato speciale d'appalto - è da intendersi fisso e invariabile, quali che siano l'ammontare effettivo, la durata dell'appalto e comunque dove si svolgano i lavori, determinato al netto del ribasso offerto in sede di gara (da calcolarsi solamente sull'importo posto a base d'asta), senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura dei lavori eseguiti o sul valore attribuito alla quantità di essi o delle eventuali provviste. Il prezzo complessivo a corpo offerto s'intende fisso ed invariabile per l'impresa, sia in relazione a qualunque circostanza od avvenimento anche di carattere imprevedibile che dovesse verificarsi sia in relazione ad eventuali errori di qualsiasi genere, anche materiale, in cui fosse incorso l'offerente, con assunzione a carico dell'impresa dell'alea rappresentata dalla maggiore o minore quantità dei fattori produttivi che si renda necessaria rispetto a quella prevista nell'offerta. Eventuali errori nei propri computi e stime non potranno costituire presupposto per pretesa di maggiori compensi da parte della ditta appaltatrice rispetto al prezzo a corpo offerto in sede di gara. Le quantità, le misure ed i prezzi riportati nella stima dei costi non sono vincolanti per il committente, ma puramente indicativi, essendo il prezzo contrattuale stabilito a corpo.

I prezzi indicati nel progettuale Elenco Prezzi Unitari, con il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, oppure quelli offerti dalla ditta concorrente in sede di gara potranno essere utilizzati esclusivamente per la valutazione e la determinazione del costo di eventuali

varianti, addizioni o detrazioni, in corso d'opera e compensata a misura, qualora ammissibili ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di appalti pubblici e che siano inequivocabilmente estranee ai lavori già previsti oltre che ai lavori in economia.

Art. 6 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE

I lavori compresi nell'appalto e indicati nei disegni uniti al contratto, salvo quelle speciali prescrizioni che all'atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione dei Lavori o dal Responsabile del Procedimento e le eventuali variazioni consentite dal Capitolato Generale e dal D.Lgs 50/2016, possono riassumersi come di seguito:

a - Rifacimento della copertura palazzina servizi e coperto sud

- asportazione di manto di copertura metallica a falda rettilinea in lamiera di alluminio con la rimozione dei sottostanti listelli in legno, pacchetti di isolamento termo-acustico di qualsiasi tipo e spessore, delle grondaie, dei conversoni di compluvio, dei canali di gronda e le converse ai camini, dei torrini, dei tubi pluviali, la rimozione e asportazione di converse e scossaline, etc., con la formazione a norma ed il disfacimento dei ponteggi e dei piani di lavoro, i sollevamenti, i puntellamenti, i tagli del materiale anche con fiamma ossidrica, le cernite, gli accatastamenti nell'ambito del cantiere del materiale ancora riutilizzabile, il carico su automezzo ed il trasporto allo scarico del materiale di risulta su discariche pubbliche autorizzate poste a qualsiasi distanza del materiale di risulta;
- demolizione della veletta palazzina servizi in muratura in mattoni doppio UNI eseguita a sezione obbligata su linee prestabilite;
- inserimento di piedini regolabili in acciaio zincato, con base del piedino composto da piastra circolare da \varnothing 90 mm. o quadrata da 50 mm., altezza totale disponibile variabile da 70 a 500 mm., testa del piedino composta da piastra accoppiata ad una barra filettata \varnothing 16 mm., comprensivo di guarnizioni di tenuta, la successiva posa di profilati in acciaio tipo S235 oppure S235H di sezione a "Ω" da 40 x h100 mm. e spessore 1,5 mm., zincati con trattamento mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso;
- isolamento termico eseguito con pannelli rigidi in lana di roccia dello spessore di circa 120 mm., non rivestito a medio-alta densità, non portante, densità non inferiore a 100 kg/m³, classe di reazione al fuoco - A1 secondo norma UNI EN 13501-1, conduttività termica dichiarata inferiore a 0,035 W/m² K secondo norma UNI EN 12667 e 12939;
- copertura metallica a falda rettilinea in lamiera di alluminio (Al Mn Mg) dello spessore di 1.00 mm., con finitura superficiale naturale, a giunti drenanti, con giunto di tenuta costituito da superfici coniche tra loro incuneate, avente caratteristiche di tenuta idrica del manto in qualsiasi condizione atmosferica, ivi comprese le condizioni di completo allagamento del manto stesso, con altezza della nervatura di 60 mm. e larghezza della lastra di 450 mm., interasse degli appoggi massimo fino a 1,20 ml., predisposizione della struttura per l'inserimento di pannelli fotovoltaici in silicio amorfo o altre tipologie;
- realizzazione della Linea Vita, a norma UNI EN 795/2002, con installazione dei dispositivi anticaduta dal coperto dei servizi della struttura sportiva;

b - Pensilina di copertura della rampa

- protezione degli scivoli eseguita con una struttura interamente in lega alluminio-silicio-magnesio-manganese tipo 6082 T6 (bonificata) ad elevata resistenza meccanica, verniciata a polveri poliestere per esterno con pigmenti resistenti alla luce, colore della cartella RAL, composta da travi IPE 70 x 150 mm. alleggerite con fregi decorativi di tipologia commerciale, raccordate da traversi di sostegno del diametro \varnothing 35 mm. posti ad interasse di circa 400 mm., travi sostenute da un portale (pieno) IPE 70 x 150 mm. sostenuto da colonne a sezione quadrata 120 x 120 mm. complete di piastre a scomparsa di ancoraggio al pavimento, struttura dimensionalmente verificata secondo il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e secondo Eurocodice 9 UNI ENV 1999-1-1:2002 per carichi standard della zona, copertura realizzata con lastre modulari in policarbonato compatto dello spessore di 4 mm., infrangibile, resistente a temperature elevate e urti, autoestingente e senza emissione di gas tossici durante la combustione, completa di guarnizioni di tenuta e profili fermalastra, dotata di un profilo anteriore di sezione circa 60 x 125 mm. con funzione di grondaia con scarico acqua laterale, realizzata da una struttura modulare alta circa 250 cm. e della profondità complessiva di circa 250 cm., aggettante per circa 55÷60 cm., e costituita da n. 6 moduli con n. 3 colonne della lunghezza complessiva di circa 874 cm., da n. 9 moduli con n. 5 colonne della lunghezza complessiva di circa 1453 cm. e da n. 6 moduli con n. 4 colonne della lunghezza complessiva di circa 947 cm., posta in opera con ogni onere addossata alle murature esistenti;
- opere varie di finitura, con le eventuali prestazioni in economia, non riportate ovviamente in dettaglio, che ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento saranno necessarie per il corretto completamento, il buon esito o la funzionalità delle opere progettuali.

Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO

L'Appalto è regolato, oltre che dalle norme contenute nel presente Capitolato Speciale e, per quanto non sia in opposizione con tali norme, anche da:

- D.Lgs 50 del 12 aprile '06 e s.m.i. - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (per gli articoli in vigore nel periodo transitorio fino all'emanazione delle linee-guida ANAC e dei decreti attuativi del M.I.T.);
- D.M. LL.PP. 145 del 19 aprile 2000 - Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (per la parte in vigore).

L'Appaltatore si intende inoltre obbligato, per quanto di competenza, all'osservanza di:

- leggi, regolamenti e disposizioni vigenti, o che fossero emanati durante l'esecuzione dei lavori, relativi alle assicurazioni, alle previdenze, all'infortunistica, all'invalidità, alle malattie, etc., degli operai;
- disposizioni relative all'assunzione dei reduci e degli invalidi di guerra ai sensi anche della Legge 3 giugno '50;
- vigenti leggi e del regolamento sulla polizia mineraria;
- tutte le leggi e norme vigenti sulla prevenzione infortuni ed in particolare nei D.P.R. n. 547 del 27 aprile '55 e n. 164 del 7 gennaio '56 nonché nei D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e D.Lgs 106 del 3 agosto 2009;
- disposizioni e dei decreti che stabiliscono norme di preferenza ai prodotti delle industrie nazionali, salvo quanto stabilito nell'ambito della C.E.E.;
- R.D. n. 2229 in data 16 novembre 1939, per la parte in vigore;
- D.M. 31 agosto '72 e D.M. 03 giugno '68 di cui a G.U. n. 189 del 17 giugno '68 relativa alle nuove norme sui requisiti di accettazione e

- modalità di prova di cementi e degli agglomerati cementizi e delle calce idrauliche;
- Legge n. 1086 del 05 novembre '71 - "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e strutture metalliche";
 - D.P.R.384 del 27 aprile '78 - "Regolamento in materia di barriere architettoniche e trasporti pubblici", per la parte in vigore;
 - D.Lgs 30 del 16 marzo 2009 - "Attuazione della direttiva 2006/118/CE, relativa alla protezione delle acque sotterranee all'inquinamento e dal deterioramento";
 - Legge n. 2248 del 20 marzo 1865 - "Legge sulle opere pubbliche", per la parte in vigore;
 - D.M. 11 marzo '88, n. 47 - "Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione";
 - D.Lgs 192 del 19 agosto '05 - Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
 - D.Lgs 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i. - "Norme in materia ambientale";
 - D.G.R.V. n. 2424 dell'8 agosto 2008 e n. 794 del 31 marzo 2009 "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi art. 186 del D.Lgs 152/2006 (come modificato dalla L. 09 agosto 2013 e Circolare operativa della Regione Veneto n. 397711 del 23 settembre 2013)";
 - D.M. 31 agosto '72 e D.M. 03 giugno '68 di cui a G.U. n. 189 del 17 giugno '68 relativa alle nuove norme sui requisiti di accettazione e modalità di prova di cementi e degli agglomerati cementizi e delle calce idrauliche;
 - Legge n. 1086 del 05 novembre '71 di cui a G.U. n. 321 del 21 dicembre '71, relativo alle norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso e strutture metalliche;
 - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 14 gennaio 2008 - "Norme tecniche per le costruzioni";
 - CNR 1024/86 - Analisi di strutture mediante e laboratorio: impostazione e redazione delle relazioni di calcolo;
 - UNI ENV 1992: Eurocodice 2 - Progettazione delle strutture di calcestruzzo;
 - Norme dell'Associazione Elettronica (A.E.I.), del Comitato Elettronico Italiano (C.E.I.) per quanto riguarda le linee ed apparecchiature elettriche ed impianti telefonici";
 - D.M. 37 del 22 gennaio 2008 - "Regolamento recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici";
 - D.G.R.V. n. 1428 del 06 settembre 2011 - Aggiornamento delle "Prescrizioni tecniche atte a garantire la fruizione degli edifici residenziali privati, degli edifici residenziali pubblici e degli edifici e spazi privati aperti al pubblico, redatte ai sensi dell'art. 6, comma 1, della LR 12/07/2007 n. 16";
 - L.R. n. 17 del 7 agosto '09 - "Nuove norme per il contenimento dell'inquinamento luminoso, il risparmio energetico nell'illuminazione per esterni e per la tutela dell'ambiente e dell'attività svolta dagli osservatori astronomici";
 - tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto emanate ed emanande, ai sensi di legge, dalle competenti Autorità Statali, Regionali, Provinciali e Comunali, che hanno giurisdizione sui luoghi in cui devono eseguirsi le opere, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo dei lavori, egli non potrà accampare alcun diritto o ragione contro l'Amministrazione Appaltante;
 - norme emanate dal C.N.R. e delle norme U.N.I., anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso dell'esecuzione del presente appalto.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate, in maniera sia esplicita che generica, si intende estesa a tutte le leggi, decreti, disposizioni, etc., che potranno essere emanate durante l'esecuzione dei lavori e riguardino l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quant'altro attinente ai lavori.

L'Appaltatore, inoltre, si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto del presente appalto le condizioni normative e retributive previste nei contratti collettivi di lavoro in atto e/o di nuova stipulazione applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i lavori, ivi compresa l'iscrizione delle imprese e dei lavoratori stessi alle Casse Edili presenti sul territorio regionale ed agli organismi paritetici previsti dai contratti di appartenenza. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto all'Appaltante o concedente, dell'osservanza dei contratti collettivi di lavoro da parte degli eventuali subappaltatori, anche se assunti al di fuori della Regione del Veneto, nei confronti dei rispettivi dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Appaltatore. Il pagamento dei corrispettivi a titolo di acconto e di saldo da parte dell'Ente appaltante o concedente per le prestazioni oggetto del contratto o della convenzione viene subordinato all'acquisizione da parte del Responsabile del Procedimento della dichiarazione di regolarità contributiva, rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le Casse Edili di riferimento. La dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell'acconto successivo.

Qualora, anche su istanza delle organizzazioni sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o contributive da parte dell'Impresa appaltatrice o concessionaria, l'Ente appaltante o concedente provvederà al pagamento delle somme dovute agli Enti utilizzando gli importi dovuti all'Impresa a titolo di pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando la cauzione definitiva.

Per le detrazioni o le eventuali sospensioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre eccezioni alla stazione appaltante, nè ha titolo a risarcimento di alcun danno.

L'Appaltante o concedente, d'intesa con l'Autorità competente, si riserva eventualmente di imporre che la mano d'opera non specializzata per l'esecuzione dei lavori sia assunta dagli imprenditori anche mediante limitati turni settimanali, senza che per ciò la Ditta aggiudicataria possa affacciare pretese di speciali compensi.

La sottoscrizione del contratto e del presente Capitolato da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di completa e perfetta conoscenza di tutte le leggi, decreti, circolari, regolamenti, norme, etc., sopra richiamate e della loro accettazione incondizionata.

CAPO 2 - APPALTO DEI LAVORI

Art. 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA

Per essere ammessi a concorrere alle aggiudicazioni delle opere, le Imprese concorrenti dovranno presentare, nel termine prescritto dall'invito, i documenti che saranno indicati nell'invito stesso.

Art. 9 - ESCLUSIONI DALLA GARA

A seguito dell'esame dei documenti inviati dal concorrente in sede di gara, in presenza della mancanza della documentazione richiesta dal bando o della loro incompletezza anche formale, il Responsabile del Procedimento si riserva piena ed insindacabile libertà di escludere dalla gara qualunque dei concorrenti e senza che l'escluso possa reclamare indennità di sorta.

Art. 10 - OFFERTE

Le offerte, salvo che non sia diversamente disposto nell'avviso d'asta, dovranno contenere ogni singolo prezzo unitario, al netto degli oneri per la sicurezza del cantiere e della manodopera impiegata, che il concorrente ritiene di applicare a tutte le voci del preventivo progettuale posto in gara.

La Ditta appaltatrice sarà l'esclusiva responsabile dei lavori ed ha altresì anche l'obbligo di verificare nel luogo di esecuzione dell'opera, oltre che per raccogliere tutti gli elementi necessari per il controllo delle progettuali quantità ai fini della conseguente redazione dell'offerta forfettaria da proporre alla stazione appaltante sulla base dei propri prezzi, anche tutti gli elementi necessari per la loro perfetta esecuzione e collaudazione a norma; qualora al lato pratico questo non rispondesse, sia pure in parte, alle condizioni richieste, nessuna scusante potrà essere invocata dalla Ditta stessa per giustificare eventuali deficienze o imprevisti.

In sede di gara, saranno considerate nulle le offerte comunque condizionante, nonché le offerte presentate in termini generali, senza l'indicazione esplicita e precisa dell'importo complessivo, sia in cifre che in lettere.

Art. 11 - CONGRUITÀ DEI PREZZI

I prezzi unitari e quelli a corpo indicati dall'Impresa in sede di gara di appalto ad offerta prezzi si ritengono offerti dall'Appaltatore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio.

L'Appaltatore pertanto non potrà pretendere sovrapprezzi di nessun genere per variazioni del mercato, cioè del costo di materiali, attrezzi, mano d'opera, trasporti, per dazi, perdite, scioperi, emigrazioni, epidemie, guerre, etc., e per qualsiasi altra sfavorevole circostanza, anche dovuta a forza maggiore, che dovesse verificarsi dopo l'aggiudicazione del lavoro e fino al collaudo completo dell'opera.

Nei prezzi dei lavori s'intendono sempre compresi e compensati, senza eccezione, ogni spesa principale e provvisoria, ogni fornitura, sia principale che accessoria, ogni consumo, l'intera mano d'opera, la messa a disposizione del personale operante in cantiere dei necessari dispositivi di protezione individuale e collettivo, ogni trasporto, ogni lavorazione ed ogni magistero occorrenti per dare il tutto ultimato nel modo prescritto, anche quando tali oneri non siano stati esplicitamente o completamente dichiarati nei precedenti articoli e nelle indicazioni particolari all'Elenco Prezzi, comunque possano essere in contrario le consuetudini locali e fatta eccezione dei soli casi in cui sia stabilito altrimenti in modo esplicito.

Resta inteso che non saranno compensati i lavori eccedenti, per quantità e qualità, a quelli indicati nell'offerta contrattuale; mentre al contrario saranno invece rifiutati tutti i lavori non corrispondenti per qualità, dimensioni od altro, a quanto stabilito.

Non sono soggetti a ribasso gli oneri derivanti dalle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento, dal piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento e dal piano operativo di sicurezza.

I prezzi dei lavori previsti non varieranno affatto, ancorché l'assuntore dovesse eseguire una parte dei lavori stessi, previa autorizzazione scritta dalla Direzione dei Lavori, in ore festive od in ore notturne, allo scopo di ultimare le opere nei termini stabiliti.

CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Divenuta efficace l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e fatto salvo l'esercizio dei poteri di autotutela nei casi consentiti dalle norme vigenti, la stipulazione del contratto di appalto ha luogo entro i successivi 60 (sessanta giorni), salvo diverso termine previsto nel bando o nell'invito ad offrire, ovvero l'ipotesi di differimento espressamente concordata con l'aggiudicatario. Se la stipulazione del contratto non avviene nel termine fissato, l'aggiudicatario può, mediante atto notificato alla stazione appaltante, sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali documentate.

Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipulazione del contratto o non avesse provveduto al deposito della cauzione definitiva nei tempi stabiliti, l'Impresa sarà considerata decaduta per fatto dell'aggiudicatario e l'Amministrazione Appaltante provvederà all'incamerazione della cauzione provvisoria prestata ed all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 13 - DOCUMENTI DI CONTRATTO

Al contratto non sarà allegato alcun documento ma, per gli articoli in vigore del Regolamento (D.P.R. 207/2010), del Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici (D.M.L.L.PP. 145/2000) e della L.R. n. 27 del 7 novembre '03, si farà riferimento agli elaborati progettuali depositati in originale presso l'Ufficio Tecnico del Comune e comprendenti le presenti Norme Contrattuali, il Capitolato Speciale delle Opere nonché il Piano di Sicurezza dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/08 e L. 10/11, l'elenco dei Prezzi Unitari ovvero modulo in caso di offerta prezzi, l'offerta a corpo presentata dall'Appaltatore, il Cronoprogramma integrato, le polizze di garanzia nonché i seguenti disegni delle opere che si devono eseguire:

- planimetrie generali e particolari;
- piante e sezioni quotate;
- particolari costruttivi ed esecutivi.

Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- il riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti le presenti norme contrattuali; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e, sempre che non riguardino il compenso a corpo dei lavori contrattuali, ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

Nel caso in cui negli elaborati grafici e/o testuali, anche se approvati dall'Amministrazione, non siano stati riportati degli elementi che, per normativa o per normale utilizzo della struttura, risultino indispensabili, questi ultimi dovranno essere posti in opera ugualmente dall'Appaltatore senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione appaltante, compresi eventuali oneri di progettazione.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Resta tuttavia stabilito che la Direzione dei Lavori potrà fornire in qualsiasi momento, durante il corso dei lavori, disegni, specifiche e particolari conformi al progetto originale e relativi alle opere da svolgere, anche se non espressamente citati nel presente capitolato; tali elaborati potranno essere utilizzati soltanto per favorire una migliore comprensione di dettaglio di alcune parti specifiche dell'opera già definite nei disegni progettuali.

Art. 14 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'affidatario ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. In ogni caso, dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali. Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'affidatario rispetterà, nell'ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto d'appalto;
- capitolato speciale d'appalto;
- elenco descrittivo dei prezzi;
- disegni esecutivi di progetto.

Art. 15 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

Le Imprese, con la partecipazione alla gara, dovranno dichiarare espressamente che tutte le clausole e condizioni previste nel contratto, nelle presenti Norme Contrattuali, nel Capitolato Speciale ed in tutti gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di essenzialità; la sottoscrizione del contratto da parte dell'Appaltatore equivale la dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti e capitolati nonché la loro incondizionata accettazione.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, presentare una dichiarazione di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori e nelle aree adiacenti, di aver valutato la loro influenza sull'andamento e sul costo dei lavori, di aver preso conoscenza di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, le condizioni di viabilità e di accesso al cantiere, l'esistenza di opere nel sottosuolo quali cavi, condotte, etc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, le condizioni dei mercati di approvvigionamento dei materiali e dei manufatti in genere, la presenza o meno di acqua (sia che essa occorra per l'esecuzione dei lavori, sia che essa ne debba essere allontanata), l'esistenza di scarichi e di discariche autorizzate adatte allo smaltimento a rifiuto, di aver altresì esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo tecnico e delle regole d'arte riconoscendone la perfetta eseguibilità, anche in riferimento al terreno di fondazione ed ai particolari costruttivi, senza che si possano verificare successivi vizi all'ultimazione dei lavori, di aver attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole delle presenti Norme Contrattuali con particolare riferimento agli obblighi e responsabilità dell'Appaltatore nonché, in generale, di tutte le circostanze generali e speciali che possono aver influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione al prezzo offerto in sede di gara.

L'Appaltatore non potrà, quindi, in alcun modo eccepire, durante l'esecuzione e lo svolgimento dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.

Art. 16 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO

Il contratto, come pure i suoi allegati, devono essere considerati riservati fra le parti. Ogni informazione o documento che divenga noto in conseguenza od in occasione dell'esecuzione del contratto, non potrà essere rivelato a terzi senza il preventivo accordo fra le parti. In particolare l'Appaltatore non può divulgare notizie, disegni e fotografie riguardanti le opere oggetto dell'Appalto né autorizzare terzi a farlo.

Art. 17 - FUSIONI E CONFERIMENTI AZIENDALI

La cessione di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'Impresa esecutrice dei lavori non produrranno singolarmente effetto nei confronti dell'Amministrazione aggiudicatrice fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 maggio '91, n. 187.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione potrà opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui sopra, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni senza che sia intervenuta opposizione, gli atti produrranno, nei confronti delle Amministrazioni aggiudicatrici, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni del presente articolo si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di aziende.

Art. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

La stazione appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, del D.Lgs. n. 159 del 6 settembre 2011 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione", ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Il curatore del fallimento, autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, potrà partecipare a procedure di affidamento o subappalto ovvero eseguire i contratti già stipulati dall'impresa fallita, fermo restando le condizioni dettate dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI

A norma dell'art. 2 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore dovrà avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l'ufficio della Direzione dei Lavori; ove non abbia uffici propri in tale luogo, dovrà eleggere domicilio presso gli uffici comunali oppure presso lo studio di un professionista nonché presso gli uffici di una società legalmente riconosciuta; presso tale domicilio verranno inoltrate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o corrispondenza, dipendenti dal contratto, fatte dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento.

L'Appaltatore che non conduce personalmente i lavori dovrà farsi rappresentare per mandato da persona fornita dei requisiti voluti dall'art. 4 del Capitolato generale. Il rappresentante dell'Appaltatore, il cui mandato dovrà essere conferito per atto pubblico e l'atto depositato presso l'Amministrazione committente, dovrà dimorare permanentemente in località prossima ai lavori, garantendo la presenza in cantiere. Detto rappresentante dovrà essere anche autorizzato a fare allontanare dalla zona dei lavori, dietro semplice richiesta del Direttore dei Lavori, gli agenti, i capi cantiere e gli operai che si fossero resi colpevoli di insubordinazione, incapacità o grave negligenza, come disposto all'art. 6 del Capitolato Generale e fatti salvi provvedimenti più severi. L'Appaltatore è tenuto, quando ricorrano gravi e giustificati motivi, a provvedere all'immediato allontanamento del suo rappresentante, pena la rescissione del contratto e la richiesta di rifusione dei danni e delle spese conseguenti.

Art. 20 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei Lavori: l'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'Appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese. Ove l'Appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la Stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione appaltante in sede di collaudo.

L'Appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.

Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del Direttore dei Lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, restando la relativa spesa a carico dell'Appaltatore. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.

La Direzione dei Lavori, o l'organo di collaudo, possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessario per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono a carico della Stazione appaltante, salvo che da esse non consegua un accertamento di inidoneità, nel qual caso il costo delle prove e delle analisi è a carico dell'Appaltatore.

Art. 21 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO

Qualora gli atti contrattuali prevedano il luogo di provenienza dei materiali, il Direttore dei Lavori può prescriverne uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza.

Nel caso di cui al precedente comma, se il cambiamento importa una differenza in più o in meno del quinto del prezzo contrattuale del materiale, si fa luogo alla determinazione del nuovo prezzo.

Qualora i luoghi di provenienza dei materiali siano indicati negli atti contrattuali, l'Appaltatore non può cambiarli senza l'autorizzazione scritta del Direttore dei Lavori, che riporti l'espressa approvazione del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 22 - PROVE DEI MATERIALI

In correlazione a quanto è prescritto circa la qualità e le caratteristiche dei materiali per la loro accettazione, l'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo alle prove dei materiali impiegati o da impiegarsi, nonché a quelle di campioni di lavori eseguiti, da prelevarsi in opera, sottostando a tutte le spese di prelevamento ed invio di campioni ad Istituto Sperimentale debitamente riconosciuto. L'Impresa sarà tenuta a pagare le spese per dette prove, secondo le tariffe degli Istituti stessi.

Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio Dirigente, munendosi di sigilli e firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa, nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 23 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI

La consegna dei lavori sarà effettuata su autorizzazione del Responsabile del Procedimento mediante successive operazioni entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data di stipulazione del contratto e, in caso di urgenza, dopo la delibera di aggiudicazione definitiva; resta comunque salva per l'Amministrazione sia la facoltà di procedere a una consegna di urgenza dei lavori appaltati sia la facoltà di procedere a una consegna frazionata, senza che al riguardo l'Appaltatore possa pretendere indennità o risarcimenti di sorta. All'atto della consegna sarà redatto il verbale generale di consegna; entro tale giorno, in ogni caso, l'Appaltatore dovrà:

- assumere presso la Direzione dei Lavori e il Responsabile del Procedimento tutte le informazioni sulle esigenze da rispettare nello sviluppo dei lavori;
- provvedere agli adempimenti inerenti gli allacciamenti di utenza di servizio del cantiere (acqua, energia elettrica, fognatura, etc.);
- elaborare il programma operativo dettagliato dei lavori da sottoporre all'approvazione del Responsabile del Procedimento e della

Direzione dei Lavori;

- provvedere alla fornitura ed installazione del cartellone delle opere secondo le modalità indicate;
- comunicare per iscritto il nominativo del Responsabile del cantiere;
- eseguire l'ideale verifica in cantiere (tracciamento preliminare, se sono verificate e possibili le condizioni) delle opere da eseguire.

Nei termini stabiliti l'Amministrazione si riserva di porre a disposizione dell'Impresa tutti i beni da occupare; qualora avvenisse un ritardo nella consegna di qualcuno dei beni da occuparsi, oltre il periodo previsto, l'Impresa non avrà diritto che ad una corrispondente proroga del termine fissato limitatamente ai lavori interessanti tale ritardata consegna.

Qualora l'Appaltatore non si presentasse nel giorno stabilito, l'Amministrazione assegnerà un termine perentorio decorso il quale il contratto si intende risolto di diritto; in tal caso, l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione fatto salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno.

L'impresa, al momento della consegna dei lavori, dovrà acquisire dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, a cui spetta la valutazione del rischio dovuto alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le attività di scavo nei cantieri, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica oppure, in alternativa, l'attestazione di liberatoria rilasciata dalla competente autorità militare dell'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato, ai sensi del decreto luogotenenziale n. 320 del 12 aprile 1946, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1768 dell'1 novembre 1947, e del Regolamento approvato con D.P.R.5 dicembre 1983, n. 939. L'eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta la sospensione immediata degli stessi con la tempestiva di integrazione del piano di sicurezza e coordinamento e dei piani operativi di sicurezza, e l'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi e le modalità previsti dell'articolo 91, comma 2-bis, del D.Lgs 81/2008 e s.m.i.

Art. 24 - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà presentare e concordare con la Direzione dei Lavori, per la sua approvazione prima della stipula del contratto o comunque prima dell'inizio dei lavori, un dettagliato programma operativo esecutivo delle varie opere che deve eseguire, suddiviso per fasi di intervento come predisposto nel cronoprogramma di progetto, tenendo conto del tempo concesso per dare le opere ultimate entro il termine fissato dal presente Capitolato, secondo le varie categorie, con riferimento anche con gli importi stabiliti dal presente capitolato per la liquidazione degli stati di avanzamento; nella redazione del programma operativo l'Appaltatore deve tenere conto di:

- particolari condizioni dell'accesso al cantiere;
- riduzione o sospensione delle attività di cantiere per festività o godimento di ferie degli addetti ai lavori;
- eventuali difficoltà di esecuzione di alcuni lavori in relazione alla specificità dell'intervento e al periodo stagionale in cui vanno a ricadere;
- eventuale obbligo contrattuale di ultimazione anticipata di alcune parti, laddove previsto.

Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma operativo dei lavori viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza contrattuale. Al programma operativo dovranno essere allegati grafici (tipo Gantt) che mettano in chiara evidenza l'inizio, l'avanzamento settimanale o mensile ed il termine di ultimazione delle principali categorie di opere, precisando tipo e quantità delle macchine e degli impianti che in ogni caso l'Appaltatore si obbliga ad impiegare, anche per quanto concerne il termine del loro approntamento in cantiere. Il grafico dovrà essere debitamente colorato e suddiviso per categorie di lavoro, con l'indicazione separata degli avanzamenti delle lavorazioni in base alle forze di lavoro ed ai macchinari assegnati alle singole categorie. Qualora il programma operativo così sottoposto non riportasse l'approvazione del Responsabile del Procedimento, l'Appaltatore avrà ancora dieci giorni di tempo per predisporre un nuovo programma, secondo le direttive che avrà ricevuto; l'Appaltatore non potrà avanzare, in relazione alle prescrizioni del Responsabile del Procedimento, nessuna richiesta di compensi, né accampare alcun particolare diritto. Il programma operativo approvato, mentre non vincola l'Appaltante che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione in relazione a determinate esigenze, è invece impegnativo per l'Appaltatore, che ha l'obbligo di rispettare comunque i termini di avanzamento ed ogni altra modalità. La mancata osservanza delle disposizioni del presente paragrafo dà facoltà all'Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Appaltatore. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Impresa appaltatrice e che non comportino modifica delle scadenze contrattuali, sono approvate dal Direttore dei lavori, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità per il pieno rispetto delle scadenze contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento, però, si riserva il diritto di stabilire - in variante al programma originariamente concordato - l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione alle esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Art. 25 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori sarà di **giorni 60= (diconsi sessanta)** naturali, successivi e continui decorrenti dalla data del verbale di consegna; oltre il tempo occorrente per l'allestimento del cantiere, sono compresi e già computati nel tempo contrattuale i periodi con andamento climatico stagionale sfavorevole nonché quelli per le ferie estive o altri periodi festivi e, pertanto, non potranno essere concesse sospensioni nei suddetti periodi.

Art. 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE

In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto, il Direttore dei Lavori può disporre la sospensione dell'esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l'intervento dell'esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione, con l'indicazione delle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. Il verbale è inoltrato al responsabile del procedimento entro cinque giorni dalla data della sua redazione.

La sospensione può, altresì, essere disposta dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica. Qualora la sospensione, o le sospensioni, durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori stessi, o comunque quando superino sei mesi complessivi, l'esecutore può chiedere la risoluzione del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone, l'esecutore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Nessun indennizzo è dovuto all'esecutore negli altri casi.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale.

Ove successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l'esecutore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, dandone atto in apposito verbale. Le contestazioni dell'esecutore in merito alle sospensioni dei lavori sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa dei lavori; qualora l'esecutore non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità. Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC. In caso di mancata o tardiva comunicazione l'ANAC irroga una sanzione amministrativa alla stazione appaltante di importo compreso tra € 50,00- (euro cinquanta/00) e € 200,00- (euro duecento/00) per giorno di ritardo.

Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle precedentemente elencate, l'esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti, quantificato sulla base di quanto previsto dall'art.1382 del Codice Civile.

L'esecutore deve ultimare i lavori nel termine stabilito dagli atti contrattuali, decorrente dalla data del verbale di consegna ovvero, in caso di consegna parziale dall'ultimo dei verbali di consegna. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall'esecutore per iscritto al Direttore dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio. L'esecutore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato.

L'esecutore, che per cause a lui non imputabili non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga, con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine contrattuale. In ogni caso la sua concessione non pregiudica i diritti spettanti all'esecutore per l'eventuale imputabilità della maggiore durata a fatto della stazione appaltante. Sull'istanza di proroga decide con provvedimento scritto il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, entro trenta giorni dal suo ricevimento; nel provvedimento è riportato il parere della Direzione dei Lavori se questo è difforme dalle conclusioni del RUP. La mancata determinazione del RUP entro i termini costituisce rigetto della richiesta; trova applicazione l'art. 107, comma 5, del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 27 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
- l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI

Eventuale ritardo per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, produce la risoluzione del contratto secondo le modalità contenute nell'art.108 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016, fermo restando il pagamento delle penali.

La stazione appaltante si riserva di risolvere il contratto anche nei tempi e nei modi previsti all'art. 108 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 29 - PENALE PER RITARDO DEL TERMINE LAVORI

La penale pecuniaria viene stabilita nella misura di **€ 150,00- (diconsieuro centocinquanta/00)** per ogni giorno di ritardo dalla data prevista per il termine dei lavori, complessivamente in ogni caso non superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale.

Tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese di assistenza verranno senz'altro iscritte in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo e nello stato finale a debito dell'Impresa.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Art. 30 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali, e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro; non è consentito far eseguire dagli stessi operai un lavoro maggiore di dieci ore su ventiquattro. All'infuori dell'orario normale - come pure nei giorni festivi - l'Appaltatore potrà ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, dandone preventiva comunicazione al Direttore dei Lavori; l'Appaltatore non avrà comunque diritto a compenso od indennità di sorta, ma sarà invece tenuto eventualmente a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

Qualora la Direzione dei Lavori ordinasse, per iscritto e su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, il lavoro nei giorni festivi ed il prolungamento dell'orario di lavoro oltre le otto ore giornaliere oppure di notte, l'Appaltatore è obbligato ad uniformarsi; all'Appaltatore, oltre l'importo del lavoro eseguito, sarà corrisposto per ogni ora di lavoro straordinario effettivamente eseguito e per ogni operaio accertato presente un compenso pari alla percentuale di maggiorazione stabilita per lavoro straordinario nei contratti di lavoro, applicata al prezzo della tariffa inserito nel contrattuale elenco prezzi per la fornitura di mano d'opera corrispondente alla categoria del lavoratore che ha compiuto il lavoro straordinario.

Nessun compenso, infine, sarà dovuto all'Appaltatore nei casi di lavoro continuativo di 16 ore (effettuato se le condizioni di luce naturale, nell'epoca in cui si svolgono i lavori, lo consentono) e di 24 ore (nei lavori usualmente effettuati senza interruzioni, o per i quali è prescritta dal presente Capitolato l'esecuzione senza interruzione), stabilito su turni di 8 ore ciascuno e ordinato sempre per iscritto dalla Direzione dei Lavori.

Art. 31 - PREMIO DI ACCELERAZIONE

Nel caso di anticipata ultimazione dei lavori, rispetto ai tempi contrattualmente previsti, non verrà corrisposto all'Appaltatore alcun premio di accelerazione.

CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 32 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE

Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, sul valore stimato dell'appalto verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% (venti per cento) da corrispondere all'appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall'effettivo inizio dei lavori.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo D.Lgs. n. 385 del 1° settembre 1993.

L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI ED I LAVORI ESEGUITI

L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto per i lavori eseguiti, in corso d'opera, ogni qualvolta il suo credito raggiunga complessivamente l'importo di **€. 50.000,00- (diconsieuro cinquantamila/00)**, al netto del ribasso d'asta oppure determinato dai prezzi offerti e con le prescritte ritenute previste per Legge. La Stazione Appaltante acquisisce d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il documento unico di regolarità contributiva (DURC) dagli istituti o dagli enti abilitati al rilascio in tutti i casi in cui è richiesto dalla legge.

Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, nei lavori, la cassa edile. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento); le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di regolare conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento.

In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, ferma restando la sua facoltà, trascorsi i richiamati termini contrattuali o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora dell'amministrazione aggiudicatrice e trascorsi sessanta giorni dalla data della costituzione stessa, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 30, comma 6, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 51, comma 2.

Art. 34 - PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE

Il pagamento, in corso d'opera, degli oneri derivanti dall'applicazione delle norme ed oneri previsti dal contrattuale Piano di Sicurezza del cantiere, progettualmente determinati secondo la specifica percentuale media pari al **3,265%** (tre virgola duecentosessantacinqueper cento) applicata sui prezzi di elenco e complessivamente pari a **€. 3.552,32-** (diconsieuro tremilacinquecentocinquandue/32) non soggetto a ribasso d'asta, verrà effettuato e compensato negli stati di avanzamento dei lavori previsti dalle presenti Norme Contrattuali in quota proporzionale dei lavori effettivamente eseguiti e liquidati, su regolare certificazione del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori.

Art. 35 - CONTO FINALE - PAGAMENTO A SALDO

Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale, viene sottoscritto dalla Direzione dei Lavori e trasmesso al RUP; col conto finale viene accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute, al netto dei pagamenti già effettuati e delle eventuali penali, nulla ostando, è pagata entro 30 (trenta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di regolare esecuzione previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'art. 185 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le eventuali domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi, ai sensi dell'art. 103, comma 6, del D.L. n. 50 del 18 aprile 2016. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la Direzione dei Lavori devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni previste nei pagamenti in acconto.

Art. 36 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; in caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito per causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'art. 5, comma 2, del D.L. n. 231 del 2002, maggiorato di 8 (otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

È facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 1/4 (un quarto) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato.

Per ogni altra condizione trova applicazione l'art. 209 del D.L. n. 50 del 18 aprile 2016.

Art. 37 - REVISIONE DEI PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO

1) - Ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. a) del D.L. n. 50 del 18 aprile 2016, è ammessa la revisione dei prezzi nel caso in cui il prezzo di singoli materiali da costruzione, per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione, superiori al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (M.I.T.) nell'anno di presentazione dell'offerta con apposito decreto; si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la metà della percentuale eccedente il 10% (dieci per cento), alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

1. somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico dell'intervento, in misura non inferiore all'1% (uno per cento) dell'importo dei lavori, al netto di quanto già eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o con altri soggetti;
2. eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;
3. somme derivanti dal ribasso d'asta, se non ne è stata prevista una diversa destinazione;
4. somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all'infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione è determinata applicando la metà della percentuale di variazione che eccede il 10% (dieci per cento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle quantità accertate dalla Direzione dei Lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessità di iscrizione di riserve ma a semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente comma, entro i successivi 60 (sessanta) giorni, a cura della Direzione dei Lavori se non è ancora stato emesso il certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, a cura del RUP in ogni altro caso;

2) - Fermo restando quanto previsto al comma 1), se, per cause non imputabili all'appaltatore, la durata dei lavori si protrae fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al netto del ribasso d'asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il tasso di inflazione programmato nell'anno precedente sia superiore al 2% (due per cento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per l'ultimazione dei lavori stessi.

3) - La compensazione dei prezzi di cui al comma 1) o l'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2), deve essere richiesta dall'appaltatore, con apposita istanza, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Gazzetta dei relativi decreti ministeriali. Trascorso il predetto termine decade ogni diritto alla compensazione dei prezzi di cui al comma 1) e all'applicazione dell'aumento sul prezzo chiuso di cui al comma 2).

Art. 38 - CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI

È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 39 - LAVORI A CORPO

Per l'esecuzione di tutti i lavori del presente contratto, nelle quantità risultanti e riverificati dagli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale, computi metrici, relazioni di progetto ed offerte, tenuto conto di quanto previsto dalle presenti Norme Contrattuali, verrà corrisposto il prezzo a corpo secondo le modalità indicate nelle presenti norme, al netto cioè del ribasso d'asta per le opere e prestazioni soggette. Tale corrispettivo resterà fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misurazione o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori, e verrà corrisposto a compenso ed a soddisfazione di tutti gli oneri imposti all'Impresa dalle presenti Norme Contrattuali, nonché degli oneri anche indiretti, che l'Impresa potrà incontrare per le esecuzioni dei lavori e per l'efficienza del cantiere, anche se non specificatamente menzionati, ed in particolare gli oneri:

- esplicitamente previsti a carico dell'Appaltatore nelle specifiche e negli altri elaborati tecnici;
- per la manodopera e per la sicurezza e tutela del lavoratore.

Il prezzo a corpo indicato nelle presenti Norme Contrattuali ed eseguite secondo le modalità prescritte dal Capitolato Speciale d'Appalto allegato al contratto comprende e compensa tutte le lavorazioni, i materiali, gli impianti, i mezzi d'opera e la manodopera necessari alla completa esecuzione delle opere richieste dalle prescrizioni progettuali e contrattuali, dalle indicazioni della Direzione dei Lavori e da quanto altro, eventualmente specificato, nella piena osservanza della normativa vigente e delle specifiche delle presenti norme contrattuali.

Sono incluse nell'importo a corpo tutte le opere che si trovano nel progetto o descritte nel computo metrico o nei capitolati comprendendo tutte le lavorazioni e parti di esse necessarie per dare l'opera completamente finita in ogni dettaglio; tutti i lavori oggetto dei capitolati dovranno intendersi parte integrante dell'importo indicato a corpo senza esclusioni di sorta.

Art. 40 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO

Le norme di misurazione per la contabilizzazione saranno le seguenti:

- i lavori a corpo saranno annotati su apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di ogni stato d'avanzamento e per ogni gruppo di lavorazione omogenea in cui il lavoro è stato suddiviso, verrà registrata la quota percentuale dell'aliquota relativa alla stessa categoria, rilevabile dalle presenti Norme Contrattuali, che è stata eseguita;
- in occasione di ogni stato d'avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni categoria di lavorazione omogenea verrà riportata distintamente nel registro di contabilità;
- le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni omogenee che saranno eseguite saranno desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale può controllare l'attendibilità anche attraverso un riscontro nel progettuale computo metrico-estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

Tale computo peraltro non fa parte della documentazione contrattuale; l'indicazione delle quantità riportate nel computo metrico non ha valore contrattuale essendo il prezzo determinato fisso ed invariabile e pertanto la determinazione dei corrispettivi rimane stabilita a corpo.

Art. 41 - EVENTUALI LAVORI A MISURA

In corso d'opera, qualora debbano essere introdotte variazioni ai lavori, e queste non siano valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi, fermo restando che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione "a corpo".

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti, sbrecciamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori. Nel corrispettivo per l'esecuzione dei lavori a misura s'intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d'appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.

La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari desunti dall'elenco dei prezzi unitari, ridotti del ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, oppure tramite l'offerta prezzi proposta dall'aggiudicatario in sede di gara.

Art. 42 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA

Eventuali lavori e forniture da valutare a misura verranno effettuati con metodi geometrici o a numero o a peso in base alle quantità risultanti dai rilievi che saranno effettuati durante e dopo il compimento delle opere, dalla Direzione dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa. L'Appaltatore dovrà, inoltre, tempestivamente chiedere per iscritto sempre alla Direzione dei Lavori la verifica e la misurazione in contraddittorio di quelle opere e somministrazioni che, in progresso di lavoro, non si potessero più accertare.

L'Appaltatore dovrà, senza alcun corrispettivo, fornire tutti gli utensili, strumenti e operai necessari agli accertamenti delle misure e agli eventuali saggi e prove da eseguire in sede di collaudo, con l'obbligo di ripristinare a proprie spese e senza alcun compenso ciò che sia stato alterato o demolito. Non saranno previsti e contabilizzati, in nessun caso, minimi di fatturazione su tutti gli articoli di elenco o offerta prezzi.

I lavori eccedenti, per quantità e qualità, a quelli prescritti, qualora vengano tollerati a giudizio insindacabile dalla Direzione dei Lavori, saranno compensati per le sole dimensioni ordinate o di progetto; mentre al contrario saranno invece rifiutati tutti i lavori non corrispondenti per qualità, dimensioni o altro a quanto stabilito.

Le unità di misura adottate dovranno essere esclusivamente quelle espresse nell'elenco o offerta prezzi allegato al contratto, senza alcuna possibilità di derivazione, se non per la sola formazione di nuovi prezzi non previsti, di nuove unità di misura.

In particolare, per la valutazione delle varie categorie di lavori salvo diversi metodi specificati nell'elenco o offerta prezzi, dovranno essere osservate le norme qui sotto espone:

1 - Mercedi agli operai, noli e materiali in provvista

I compensi previsti per tali prestazioni saranno stabiliti sulla base di quanto stabilito dalle mercedi di elenco o di offerta prezzi, e comprenderanno ogni spesa accessoria e l'utile dell'Appaltatore, il tutto secondo quanto previsto nel relativo regolamento; per tali prestazioni, poi, da eseguirsi solamente per lavori in economia, il personale, i macchinari, e le attrezzature dovranno essere rispondenti pienamente alle caratteristiche ed all'utilizzo cui sono volte; per i noli, in particolare, il relativo importo comprenderà ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, carburanti e lubrificanti, f.e.m., accessori, etc. Non saranno, inoltre, ammesse prestazioni con attrezzature obsolete o con personale non adeguato al tipo di lavoro; il tempo di noleggio dei macchinari verrà conteggiato solamente per il periodo in cui tali macchinari sono funzionanti per l'effettiva attività di lavoro; inoltre, gli oneri e le spese per il trasporto a piè d'opera, deposito, montaggio, preparazione, custodia, etc., nonché l'allontanamento dal cantiere si intendono compensati nel relativo prezzo di elenco o

di offerta.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere idonei al lavoro per il quale sono richiesti e dovranno essere provvisti dei necessari attrezzi. L'Appaltatore è obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla Direzione dei Lavori.

Circa le prestazioni di manodopera saranno osservate le disposizioni e convenzioni stabilite dalle Leggi e dai contratti collettivi di lavoro, stipulati e convalidati a norma delle leggi sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'impresa si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esime l'impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della stazione appaltante. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'impresa ad altre imprese:

- a. per la fornitura di materiali;
- b. per la fornitura anche in opera di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.

Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica e a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine. Con i prezzi di noleggio delle motopompe, oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.

I prezzi di noleggio di meccanismi in genere, si intendono corrisposti per tutto il tempo durante il quale i meccanismi rimangono a piè d'opera a disposizione dell'Amministrazione, e cioè anche per le ore in cui i meccanismi stessi non funzionano, applicandosi il prezzo stabilito per meccanismi in funzione soltanto alle ore in cui essi sono in attività di lavoro; quello relativo a meccanismi in riposo in ogni altra condizione di cose, anche per tutto il tempo impiegato per riscaldare la caldaia e per portare a regime i meccanismi. Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento dei detti meccanismi.

Per il noleggio dei carri e degli autocarri il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro, rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.

2 - Scavi

Gli scavi saranno valutati tenendo conto delle dimensioni previste in progetto e degli ordini dati all'atto pratico dalla Direzione dei Lavori; oltre agli obblighi particolari emergenti dal presente articolo, coi prezzi di elenco per gli scavi in genere, l'Appaltatore si deve ritenere completamente compensato per tutti gli oneri che esso dovrà incontrare per:

- il taglio di piante, estirpazione di ceppaie, radici, etc.;
- lo scavo con qualsiasi mezzo delle materie sia asciutte, che bagnate, in presenza d'acqua e di qualsiasi consistenza;
- paleggi, innalzamenti, carico, trasporto e scarico in rilevato o rinterro od a rifiuto su discarica regolarmente autorizzata posta a qualsiasi distanza, la sistemazione delle materie di rifiuto, il deposito provvisorio e la successiva ripresa, per ogni indennità di deposito temporaneo o definitivo;
- la regolarizzazione delle scarpate o pareti, per lo spianamento del fondo, per la formazione di gradoni, per il successivo rinterro con compattazione all'ingiro dei manufatti interrati, attorno e sopra le condotte in genere di progetto;
- le puntellature, sbadacchiature ed armature di qualsiasi importanza e genere, secondo tutte le prescrizioni contenute nel presente Capitolato e nel Piano di Sicurezza del cantiere;
- ogni altra spesa infine necessaria per l'esecuzione completa degli scavi e il regolare smaltimento eventuale del materiale di risulta.

Si conviene inoltre che la misurazione degli scavi verrà effettuata nei seguenti modi:

- a. scavi di sbancamento - il volume sarà determinato col metodo delle sezioni ragguagliate, in base ai rilevamenti eseguiti in contraddittorio con l'Appaltatore all'atto della consegna ed all'atto della misurazione di contabilità;
- b. scavi di fondazione - il volume sarà computato pari a quello risultante dal prodotto della base di fondazione per la sua profondità sotto il piano degli scavi di sbancamento, ovvero del terreno naturale, quando detto scavo di sbancamento non viene effettuato;
- c. scavi a sezione obbligata - il volume sarà determinato stabilendo la larghezza del fondo scavo in funzione della profondità "P" in ml.:
 - $P \leq 0.60$: diametro esterno del tubo aumentato di cm. 20 (minimo contabile 40 cm.)
 - $0.60 < P < 1.50$: diametro esterno del tubo aumentato di cm. 40 (minimo contabile 70 cm.)
 - $P \geq 1.50$: diametro esterno del tubo aumentato di cm. 60 (minimo contabile 90 cm.)

Qualora lo scavo sia progettualmente previsto o ordinato con pareti scampanate, il volume dello scavo di scampanatura sarà aggiunto a quello precedentemente computato; ad ogni modo, viene considerato come scavo a sezione obbligata o ristretta lo scavo che abbia la larghezza uguale o inferiore all'altezza.

3 - Demolizioni e rimozioni in genere

Le demolizioni e le rimozioni in genere saranno valutate con metodi geometrici; per alcune rimozioni la misurazione sarà valutata a corpo; non saranno conteggiati volumi o dimensioni superiori a quanto previsto per effetto di sbrecciature o franamenti delle parti da demolire, in quanto dovuti normalmente da insufficienza delle armature o da errati interventi; i prezzi comprendono i compensi per gli oneri ed obblighi specificati nel presente capitolato ed in particolare la scelta, l'accatastamento, il carico ed il trasporto a rifiuto su discarica autorizzata dei materiali.

I materiali utilizzabili che, ai sensi del suddetto articolo dovessero essere rilevati dall'Appaltatore, a semplice richiesta della Direzione dei Lavori, verranno addebitati all'Appaltatore, considerati come nuovi in sostituzione dei materiali che egli avrebbe dovuto provvedere e cioè allo stesso prezzo fissato per questi nell'elenco o, mancando esso, al prezzo commerciale.

4 - Demolizione di murature

Le demolizioni di murature, di qualsiasi altezza esse siano e in qualunque materiale siano state realizzate, saranno valutate e compensate a unità di volume di muratura effettivamente demolita, essendo compresi nelle misurazioni anche gli spessori derivanti dalla presenza degli intonaci e dei rivestimenti.

Le demolizioni al m³ vuoto per pieno saranno effettuate in relazione all'effettivo volume dell'edificio misurato a filo delle pareti esterne e della copertura, con esclusione dei balconi e degli aggetti nonché dei comignoli e di altre opere similari; tutte le aperture inferiori ai 2 m² non

verranno prese in considerazione, mentre dovranno essere detratti i volumi corrispondenti a aperture e fori che abbiano sezioni o superfici pari o superiori ai 2 m².

Le demolizioni verranno compensate come demolizioni in breccia quando le aperture o i vani da eseguire non saranno superiori a 2 m² di superficie oppure, nei casi di demolizioni a prevalente sviluppo lineare (per esempio per cordolature), quando la larghezza non superi i 50 cm.

5 - Demolizione di tramezzi

Le demolizioni di tramezzature saranno valutate per superficie effettivamente demolita dei tramezzi, considerando inclusi in tale categoria anche gli intonaci e i rivestimenti eventualmente presenti.

Saranno detratte dalle superfici quelle derivanti dalle aperture e dai vani di superficie pari o superiori a 2 m².

6 - Demolizione di massetti

La demolizione di massetti si valuterà per unità di superficie fino a uno spessore massimo pari a 8 cm; gli spessori aggiuntivi saranno valutati e compensati a parte, a seconda di quanto tale spessore sia stato maggiorato.

Nel prezzo deve intendersi incluso ogni onere necessario alla demolizione in sé e allo scarico a rifiuto del materiale di risulta.

7 - Demolizione di sovrastrutture stradali

Con il prezzo di elenco vengono compensati tutti gli oneri relativi alla demolizione o alla fresatura o al taglio della sovrastruttura stradale esistente, per qualunque profondità e con qualunque mezzo anche in presenza di traffico, nonché l'onere del recupero e la raccolta in cumuli del materiale di risulta utilizzabile ed il trasporto a rifiuto in discarica autorizzata con qualunque mezzo ed a qualunque distanza dei materiali non utilizzabili.

8 - Pali in c.a. trivellati o gettati in opera

Per i pali trivellati o battuti e formati in opera il prezzo al metro lineare comprende pure l'onere della fornitura ed il getto del calcestruzzo con le caratteristiche indicate negli elaborati esecutivi, ed il suo costipamento con mezzi idonei, la posa in opera dell'armatura metallica, rasatura delle teste, l'eventuale foratura a vuoto del terreno e le prove di carico che saranno ordinate dalla Direzione dei Lavori con le modalità previste dalle normative vigenti. Mentre l'onere per l'infissione del tubo forma, il ritiro graduale del tubo forma, come rivestimento provvisorio, da realizzarsi con la posa in opera, ove occorre, per il contenimento del getto nella parte in acqua, verrà riconosciuto con un'apposita voce sull'elenco prezzi e il compenso sarà misurato a cm di diametro del palo e per metro di lunghezza di posa effettiva del rivestimento provvisorio. Rimane esclusa la sola fornitura dell'armatura metallica che verrà pagata a parte. La lunghezza per tutti i pali costruiti in opera, compresi i pali trivellati, sarà determinata dalla quota di posa del plinto o trave di coronamento alla quota di massima infissione del tubo forma. Nei prezzi di tutti i pali trivellati eseguiti in opera, sia di piccolo che di grande diametro, è sempre compreso l'onere dell'estrazione e del trasporto a rifiuto delle materie provenienti dall'escavazione del foro.

9 - Palancole metalliche

Saranno valutate a metro quadrato per una superficie pari alla profondità di scavo aumentata di un metro. Per quanto concerne lo sviluppo perimetrale ai soli fini contabili si considera quello del manufatto aumentato di 1 metro.

Nel relativo prezzo di elenco si intende compensata ogni fornitura occorrente di legname, ferro, ferramenta, etc. ed ogni sfrido relativo, per ogni spesa per lavorazione, apprestamento e collocamento in opera di longarine e filagne di collegamento, per infissioni di pali, tavoloni o palancole (quali che siano le difficoltà risultanti all'atto pratico per tale lavoro) per rimozioni, perdite, - qualunque ne sia l'entità - guasti e per ogni altro lavoro, nessuno escluso od eccettuato, occorrente per dare le opere complete ed idonee all'uso. In particolare resta precisato che nessun compenso sarà concesso per danni di qualunque genere - sia al cantiere che ai lavori - derivanti da piogge eccezionali, piene di fiumi, etc.

Nel prezzo è altresì compensato il costo delle palancole di cui, al termine dei lavori, non sarà possibile effettuare l'estrazione, oltre ad ogni onere per il taglio delle palancole di cui non sarà possibile l'estrazione eseguito ad un'altezza tale da non recare ostacolo alle strutture adiacenti od eventuali passaggi, nonché tutti gli oneri per la rimozione e successiva sistemazione del terreno.

L'Impresa è responsabile dell'effettiva tenuta della parete dello scavo e la lunghezza di infissione delle palancole dovrà essere tale da garantire tale tenuta.

Nel prezzo di elenco si è tenuto conto di tali circostanze e le modalità di contabilizzazione che prevedono la valutazione a metro quadrato per una superficie pari alla profondità di scavo aumentata di un metro valgono solo ai fini contabili essendo inteso che nel prezzo è compresa l'altezza di infissione necessaria per garantire l'effettiva tenuta della parete dello scavo, nonché le sbadacchiature tutte, specie in testa ed al fondo, comprese quelle a perdere.

10 - Paratie di calcestruzzo armato

Le paratie in calcestruzzo armato saranno valutate per la loro superficie effettiva (misurata tra la quota di imposta al piede e la quota di chiusura superiore).

Nel prezzo sono compresi tutti gli oneri necessari sia alla realizzazione della paratia che a quella della trave di coronamento, incluse anche le eventuali trivellazioni, la fornitura e il getto del calcestruzzo; saranno comprese nel prezzo anche la fornitura e la posa dei ferri d'armatura oltre che tutti gli altri oneri necessari a realizzare l'opera a regola d'arte.

Si devono considerare compensati nel prezzo anche l'allontanamento dal cantiere dei materiali di risulta e gli spostamenti dei mezzi d'opera e delle attrezzature.

11 - Telo "geotessile"

Il telo "geotessile" adoperato come strato anticontaminante, rinforzo, armatura o drenaggio, sarà pagato a metro quadrato secondo la superficie effettivamente ricoperta dal telo, ed in base alla resistenza a trazione e dalla grammatura del telo stesso, essendo compreso e compensato nel prezzo di elenco ogni onere per la fornitura, posa in opera, sfridi, sovrapposizioni fino a 15 - 20 cm. e ancoraggi sia provvisori che definitivi.

12 - Riporti, riempimenti e rilevati

Il volume dei riempimenti e quello dei riporti e rilevati si stabilirà moltiplicando il valore della distanza di due sezioni trasversali consecutive, determinate in modo tale da avere un andamento rettilineo della variazione, con la media aritmetica delle loro superfici e considerate a compattazione avvenuta e con dimensioni di progetto.

13 - Terre rinforzate con elementi a paramento in gabbioni e rete metallica

Nel prezzo al metro quadro di superficie in vista (ovvero per superficie verticale del paramento) ci sono comprese le seguenti lavorazioni:

- fornitura e posa in opera degli elementi in rete metallica a doppia torsione e maglia esagonale tipo 8 x 10 in filo a forte zincatura e plastificato di diametro \varnothing 2,7 mm. interno e \varnothing 3,7 mm. esterno, provvisti di barrette metalliche a forte zincatura e plastificate di diametro \varnothing 3,4 mm. interno e \varnothing 4,4 mm. esterno, inserite a cerniera in corrispondenza degli spigoli esterni della struttura;
- fornitura e posa in opera di punti metallici in acciaio inossidabile per cuciture;
- fornitura e posa in opera di materiale per riempimento del paramento esterno con elementi litoidi di caratteristiche adeguate, come

dalle prescrizioni tecniche, compreso un 20% circa di sfrido;

- fornitura e posa in opera di adeguato geosintetico separatore-ritentore di fini, posto in opera adeguatamente come interfaccia tra paramento e rilevato strutturale e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.

14 - Terre rinforzate con geogriglie in HDPE (polietilene ad alta densità)

Nel prezzo al metro quadro di superficie in vista (ovvero per superficie verticale del paramento) ci sono comprese tutte le seguenti lavorazioni:

- fornitura e posa in opera delle geogriglie secondo le modalità e nelle misure previste dagli elaborati progettuali o dagli ordinativi della Direzione dei Lavori;
- ancoraggi al terreno della geogriglia con opportuni ferri sagomati ad "U";
- fornitura e posa in opera, in facciata, di un cassero guida e di appoggio a perdere, realizzato mediante pigiatura meccanica di una rete elettrosaldata \varnothing 8 mm. di maglia 15 x 15 cm., correati di opportuni tiranti uncinati che garantiscono la stabilità geometrica dei casseri stessi, anche durante la compattazione del terreno;
- fornitura e posa in opera all'interno del risvolto in facciata della geogriglia di una stuoia in fibre vegetali avente la funzione di protezione della facciata dall'azione erosiva esterna;
- risvolti e posizionamento dei relativi ancoraggi al terreno della geogriglia nella parte di facciata e tutto quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.

15 - Riciclaggio a freddo in situ

Il lavoro verrà valutato a metro cubo; dovrà essere calcolato in conformità con lo spessore effettivo della rigenerazione eseguita moltiplicata per la superficie trattata; se necessario, e ove l'intervento sia omogeneo e costante per l'intera superficie, l'unità di misura può essere espressa in metri quadrati moltiplicati per uno specifico spessore di trattamento. La quantità verrà misurata moltiplicando l'effettiva larghezza (misurata ogni 50 ml.) con la lunghezza della strada lungo la linea di centro. Ciò comprende tutte le lavorazioni e tutti i materiali (bitume, aggregati nuovi, etc.) da utilizzare per il riciclaggio a freddo in situ, inclusa la preparazione per la superficie esistente, il dar forma/taglio alla superficie e la livellatura mediante fresatura o materiale riportato e tutti i lavori, attrezzature, manodopera e qualsiasi altro onere sia necessario per l'esecuzione dei lavori specificati e come indicato nella descrizione dei prezzi e nell'elenco delle quantità.

16 - Conglomerati cementizi semplici

I conglomerati cementizi per fondazioni, murature in elevazione, etc., saranno in genere pagati a metro cubo e misurati in opera in base alle dimensioni effettive e prescritte, esclusa quindi ogni eccedenza, ancorché inevitabile, dipendente dalla forma degli scavi aperti e dal modo di esecuzione dei lavori; nei prezzi di elenco dei conglomerati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta, i palchi provvisori di servizio, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata.

17 - Conglomerato cementizio armato

Il conglomerato per opere in cemento armato di qualsiasi natura e forma geometrica sarà valutato per il suo volume effettivo e prescritto, esclusa quindi ogni eccedenza ancorché inevitabile, senza detrazione del volume del ferro che verrà pagato a parte; quando trattasi di elementi a carattere ornamentale gettati fuori opera (pietra artificiale o altro se previsto nell'elenco prezzi) la misurazione verrà effettuata in ragione del minimo parallelepipedo retto a base rettangolare circoscrivibile a ciascun pezzo, e nel relativo prezzo si deve intendere compreso oltre che il costo dell'armatura metallica tutti gli oneri per la posa in opera, sempreché non sia pagato a parte; nei prezzi di elenco dei conglomerati armati sono anche compresi e compensati gli stampi di ogni forma, i casseri, le casseforme e cassette per il contenimento del conglomerato, le armature di sostegno in legname di ogni sorta grandi e piccole, i palchi provvisori di servizio, l'innalzamento dei materiali, qualunque sia l'altezza alla quale l'opera in cemento armato dovrà essere costruita, nonché la rimozione delle armature stesse ad opera ultimata, in getto e sua pistonatura.

18 - Armature in acciaio

Le armature saranno contabilizzate in base a pesate da effettuarsi prima dell'utilizzazione e ciò preferibilmente su di una pesa pubblica; in casi particolari, si potrà desumere il valore del peso mediante l'uso di tabelle normalizzate, determinandolo con mezzi geometrici analitici ordinari, misurando cioè lo sviluppo lineare effettivo di ogni barra (seguendo le sagomature, risvolti e uncinature) e moltiplicando per il peso unitario determinato in base alle dimensioni nominali e dal peso specifico pari a 7,85 Kg/dm³; analogamente si procederà per le varie opere e somministrazioni in materiale ferroso lavorato e non.

19 - Protezione delle scarpate in roccia

I rivestimenti delle scarpate in roccia con rete metallica saranno misurati in base alla superficie di rete utilizzata rettificata e nel prezzo è compreso l'onere per la fornitura e posa in opera della rete, gli ancoraggi intermedi e l'ancoraggio a monte da eseguirsi con cordolo in calcestruzzo.

20 - Manufatti in acciaio

I lavori in ferro profilato o tubolare saranno valutati a peso ed i relativi prezzi sono applicati al peso effettivamente posto in opera in sede delle lavorazioni, che sarà determinato prima della posa in opera mediante pesatura diretta a spese dell'Impresa o mediante dati riportati da tabelle ufficiali U.N.I. I prezzi relativi comprendono la fornitura, la posa in opera, la esecuzione dei necessari fori, le saldature, chiodature e ribattiture, le armature di sostegno e le impalcature di servizio, gli sfridi di lavorazione e una triplice mano di verniciatura di cui la prima antruggine e le due successive di biacca ad olio, od altra vernice precisata nell'elenco prezzi.

21 - Murature in genere

Le murature, compresi i lavori di consolidamento e di restauro sulle stesse, ove non diversamente specificato, siano esse rettilinee o a andamento curvo, realizzate in laterizio o in pietrame, verranno in generale misurate e valutate geometricamente al netto dello spessore degli intonaci. Potranno essere valutate sia come volume che come superficie, a seconda delle indicazioni delle singole voci dell'elenco prezzi.

In particolare, le murature con spessore superiore ai 15 cm. saranno misurate volumetricamente, detraendo i vuoti derivanti da incassi di larghezza pari a 40 cm con profondità e lunghezza di qualunque genere, nonché detraendo i vuoti a tutto spessore di superficie superiore a 1 m² o i volumi derivanti dalla presenza di elementi in calcestruzzo o altro materiale, compresi i paramenti aggiuntivi. Le murature con spessore fino a 15 cm., invece, verranno misurate a superficie effettivamente realizzata, con la sola detrazione di vuoti aventi superficie superiore a 1 m².

Devono intendersi inclusi nei prezzi delle murature il rinzafo delle facce visibili e le predisposizioni per le ammorsature dell'eventuale posa di successiva faccia-vista.

Per murature con paramento a vista è incluso nella valutazione, oltre che il rinzafo, anche il taglio delle pietre secondo le necessità e gli incastri richiesti; il rinzafo è compreso nel prezzo unitario anche a tergo dei muri di terrapieno. Nei prezzi sono compresi gli oneri per la formazione di tutti gli incastri, le ammorsature, i diatoni, le spalle, gli sguinci, gli spigoli, le incassature per imposte di archi, le piattabande e la formazione di feritoie o di fori per l'eliminazione dell'acqua o per la formazione di aree di ventilazione.

Per eventuali risalti con oggetto inferiore o uguale a 5 cm. non verrà applicato alcun sovrapprezzo; diversamente, invece, per cornici, cornicioni,

lesene e pilastri con oggetto superiore a 5 cm. rispetto al filo esterno del muro si dovrà procedere valutando e misurando l'effettivo volume delle sporgenze che verrà compensato con la stessa voce dell'elenco prezzi.

Le murature di mattoni a una testa o in foglio, con funzioni di tramezzature, saranno misurate a vuoto per pieno, al netto degli intonaci, detraendo le aperture superiori a 1 m², intendendo compensato nel prezzo l'onere per la realizzazione di spalle e piattabande nonché per la posa di eventuali controtelai in legno necessari per la posa di infissi.

Per interventi di consolidamento e di risarcitura delle murature, le misurazioni saranno effettuate per unità di volume, per unità di superficie o per metro lineare, a seconda della voce specifica (per esempio, in successione, scuci-cuci, risarcitura, catenelle di mattoni).

Per il consolidamento delle volte, generalmente, si procederà per unità di superficie, con misurazioni effettuate sulle proiezioni in pianta della volta stessa e non tenendo conto degli incrementi derivanti, se non espressamente indicato, dalle curvature.

Nel caso in cui venga utilizzato materiale di recupero prelevato dallo stesso cantiere, la misurazione e la valutazione saranno realizzate alla stessa stregua, considerato che la pulitura del materiale, alla quale l'appaltatore dovrà provvedere, sia compensativa del materiale di proprietà della stazione appaltante all'acquisto del quale l'appaltatore non avrà provveduto; in tal senso l'onere per la pulizia dei materiali deve intendersi già compensato.

Saranno valutati sempre volumetricamente archi e volte di spessore maggiore di una testa; per archi, piattabande e volte a una sola testa o in foglio si procederà per unità di superficie.

22 - Compenso per la faccia-vista

La faccia-vista, di ogni tipo e genere, si valuteranno a metro quadrato di superficie effettiva rilevata con la deduzione dei fori, il cui il contorno interno, se eseguito in vista, va pure valutato a metro quadrato; nel prezzo è compreso l'onere della stuccatura e rasatura delle fughe, la spazzolatura e la pulizia delle parti eseguite; nel caso di calcestruzzi si intende compreso e compensato l'onere per l'aggiunta di 1.50 - 2.00 q.li di cemento ogni metro cubo di impasto.

23 - Intonaci

I prezzi degli intonaci saranno applicati alla superficie intonacata compresa la fattura degli spigoli, dei risalti, etc., e varranno sia per superfici piane, che curve; l'esecuzione di gusci di raccordo, se richiesti, negli angoli, con raggi non superiori a 15 cm., è pure compresa nel prezzo, avuto riguardo che gli intonaci verranno misurati anche in questo caso come se esistessero gli spigoli vivi; nella fattura degli intonaci è compreso l'onere della ripresa, dopo la chiusura, di tracce di qualunque genere; l'intonaco dei pozzetti d'ispezione sarà valutato per la superficie delle pareti senza detrarre la superficie di sbocco, in compenso delle profilature e dell'intonaco delle grossezze dei muri; gli intonaci esterni verranno misurati vuoto per pieno, detraendo i fori uguali o superiori ai 4 m².

24 - Tinteggiature e coloriture

Gli interventi eseguiti su telai, inferriate, cancellate di recinzioni, serramenti metallici ed i rivestimenti o pitturazioni di qualsiasi genere aventi pareti continue verranno conteggiati misurando la superficie effettivamente trattata senza tener conto di ondulazioni, sovrapposizioni, etc.; per opere presentanti pareti non continue la superficie verrà determinata misurando le dimensioni di ingombro (altezza per larghezza) e moltiplicata per due.

25 - Tubazioni in genere

Le tubazioni, di qualsiasi genere, si misureranno secondo lo sviluppo dell'asse, senza perciò tener conto delle sovrapposizioni per giunti, raccordi vari e pezzi speciali, eseguiti in opera o prefabbricati, essendo compensati nei prezzi unitari relativi; per casi particolari, se previsto in elenco o se ordinati dalla Direzione dei Lavori, i pezzi speciali andranno pagati con la corrispondenza di un metro lineare di tubazione.

Nessun supplemento sarà riconosciuto all'impresa per la posa in opera di tubazioni in presenza di sbadacchiature, puntelli ed armature a cassa chiusa.

26 - Manufatti e prefabbricati in calcestruzzo

I manufatti, le camere di ispezione, i pozzetti, etc., verranno valutati a numero; i manufatti speciali per i quali non sussistesse apposito prezzo sull'elenco, verranno valutati a misura computando le quantità delle singole categorie di lavoro.

Le canalette, cunette e fossi di guardia realizzati in conglomerato cementizio, da utilizzarsi per lo scarico delle acque piovane, secondo il tipo prescritto dalle voci dell'elenco prezzi, verranno valutate a metro lineare di lunghezza effettivamente realizzata e misurata sulla linea d'asse.

Nei relativi prezzi di elenco sono compresi in particolare la fornitura a piè d'opera del materiale, costipamento del terreno d'appoggio, preparazione del piano di posa mediante stesa di materiale arido fine o sabbia, la posa in opera degli elementi previo accurato allineamento, l'eventuale bloccaggio degli elementi mediante paletti, il rinfianco laterale in calcestruzzo magro per uno spessore minimo di 10 cm., la sigillatura in malta cementizia dei giunti, la regolarizzazione delle sponde su ciascun lato con pendenza verso il canale, la manodopera, attrezzature e macchinari indispensabili per la posa in opera e quanto altro occorra per dare il lavoro finito e completo a regola d'arte.

27 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso

I conglomerati bituminosi verranno valutati secondo la superficie effettivamente eseguita e secondo gli spessori previsti negli elaborati progettuali, a compattazione avvenuta; dopo la messa in opera dei conglomerati bituminosi, il Direttore dei Lavori, ai fini della contabilizzazione dell'opera, eseguirà dei singoli rilevamenti, ovvero dovrà procedere al prelievo di carote (in numero pari a 3 o 4) per ogni sezione stradale prescelta, e la media degli spessori di posa dei predetti prelievi risulterà lo spessore di calcolo del singolo rilevamento.

Gli spessori delle singole carote sotto i 2 cm., non saranno considerati per il calcolo del valore medio di ogni singolo rilevamento, e il relativo tratto di strada dovrà essere oggetto di completo rifacimento a cura e spese dell'Appaltatore. Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posto in opera è superiore a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione dei Lavori non verranno riconosciuti in sede di contabilità dei lavori stessi. Se lo spessore medio dei singoli rilevamenti effettivamente posato in opera è minore di quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione dei Lavori, ci si dovrà comportare nel seguente modo:

- si tollera un valore minimo assoluto pari al 95+98% nei singoli rilevamenti, a quello indicato dagli elaborati progettuali o dalle indicazioni della Direzione dei Lavori, salvi i casi particolari indicati sempre dalla Direzione dei Lavori;
- gli scostamenti maggiori di quelli sopra indicati, quando non risultino incompatibili con la buona riuscita dell'opera, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, daranno luogo a proporzionali detrazioni sull'importo complessivo dei lavori, da effettuarsi in sede contabile dei lavori o sul conto finale.

28 - Conglomerato bituminoso a peso

I conglomerati bituminosi impiegati sia per la formazione dello strato di collegamento o utilizzati per il carico di avvallamenti sulla sede stradale (bynder), sia per la realizzazione del tappeto di usura, potranno essere valutati a peso, mediante il lordo e la tara risultante dalla bolletta di accompagnamento del materiale prevista dalle vigenti disposizioni di legge, constatato e registrato all'arrivo in cantiere dal personale addetto dell'Amministrazione appaltante. L'Amministrazione appaltante si riserva comunque la facoltà di controlli del peso presso pesi pubbliche o private, di propria fiducia, con gli eventuali oneri a carico della Ditta appaltatrice. I conducenti degli autocarri che si sottraggono

volontariamente all'ordinativo dei controlli in peso, dato dal personale di sorveglianza dell'Amministrazione, dovranno essere debitamente allontanati dal cantiere e comunque i relativi carichi di materiale non dovranno essere inseriti nella contabilità dei lavori, da parte del Direttore dei Lavori. Inoltre sarà a discrezione dell'Amministrazione appaltante controllare con del proprio personale le operazioni di carico e scarico e di peso del materiale, presso lo stabilimento di produzione o confezionamento del conglomerato bituminoso, senza che la stessa Impresa possa sollevare nessuna osservazione in merito al controllo suddetto. In caso di differenza in meno, la percentuale relativa verrà applicata a tutte le forniture dello stesso materiale effettuate dopo la precedente verifica; è tollerata una riduzione di peso limitata alla massima capacità del serbatoio di carburante.

I fusti, i trasporti di qualunque genere, le perdite, i combustibili, i carburanti, i lubrificanti, la stesa del legante per ancoraggio, le attrezzature varie, i rulli e le altre macchine, nonché l'acqua per qualsiasi impiego sono tutti a carico dell'Impresa.

29 - Marmi e pietre

I marmi e le opere in pietra naturali saranno valutati in base alle dimensioni effettivamente rilevate in opera, senza minimi di fatturazione, e senza tener conto di eventuali incamerazioni, incastri o simili; per le categorie da valutarsi a volume, questo si otterrà sommando i volumi dei minimi parallelepipedi circoscrivibili a ciascun pezzo; per le categorie di lavori da valutarsi a superficie sarà il minimo rettangolo circoscritto a ciascun pezzo; i gradini e le cordonate saranno valutati a metro lineare per la sola parte rilevata in opera, senza tener conto di eventuali aumenti per gli adattamenti alla geometria del lavoro eseguito.

30 - Opere da fabbro

I lavori in ferro o in qualunque altro metallo saranno valutati a peso, includendo nel prezzo attribuito ogni compenso derivante da eventuali sfridi di materiale.

La pesatura, infatti, avverrà in contraddittorio con la Direzione dei Lavori; verranno pesati i manufatti già lavorati e finiti ma privi di verniciature e coloriture, le quali saranno compensate a parte con le specifiche voci di cui all'elenco prezzi.

Sono inclusi nella valutazione tutti gli oneri derivanti dal montaggio, comprese forature, bullonature, chiodature, staffature, zancature, tassellature a espansione, sigillature di fori derivanti dal montaggio, saldature in opera.

I prezzi valgono anche per trasporto e fornitura di travature di dimensioni rilevanti nonché per il sollevamento al luogo di posa, incluse eventuali banchine di servizio.

31 - Pali - linee elettriche ed accessori

I pali in acciaio e ghisa completi di armature stradali e di blocchi di fondazione, saranno contabilizzati a numero. La linea ad uno o più conduttori sotterranea delle diverse sezioni sarà valutata a metro lineare in proiezione orizzontale secondo il percorso da sostegno a sostegno. In merito agli scavi per cavidotto in genere l'Appaltatore deve ritenersi ricompensato per tutti gli oneri che potrà o dovrà incontrare.

Nei prezzi di elenco si intendono compensati tutti gli oneri compresi quelli relativi alla fornitura a cazzuola rovescia delle parti non interrate di muratura.

32 - Seminagioni e piantagioni

Le seminagioni saranno valutate a superficie per la proiezione orizzontale del terreno steso, mentre le piantagioni saranno valutate a numero di piante attecchite; nei relativi prezzi si intendono, inoltre, compresi tutti gli oneri, le garanzie e l'assistenza necessarie per l'attecchimento delle seminagioni e delle piantagioni, nonché del rifacimento del lavoro in caso contrario.

33 - Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici

Le barriere, rette o curve, verranno misurate sulla effettiva lunghezza compresi i terminali, se non diversamente previsto; la barriera disposta su due file distinte, da situarsi nello spartitraffico, verrà compensata, per ogni fila, con l'apposita voce di elenco. I pezzi terminali e di chiusura curvi, da impiegare nelle confluenze autostradali o su strade con caratteristiche analoghe ed a chiusura delle barriere nello spartitraffico, aventi raggio di curvatura inferiore a 3 ml., saranno valutati e pagati con l'apposita voce di elenco prezzi. Resta stabilito che nelle voci di elenco sono comprese la fornitura e posa in opera di barriere rette o curve, su terreno, su opera d'arte o con funzioni di spartitraffico centrale, complete di ogni elemento costruttivo quali: sostegni, distanziatori, dissipatori, fasce, elementi terminali e di raccordo, dispositivi rifrangenti, bulloneria, piastre di ancoraggio, tirafondi, formazione di fori sulle opere d'arte e quant'altra lavorazione occorra e tutti i relativi oneri per la perfetta esecuzione e funzionalità della barriera del tipo corrispondente alla classe indicata nel computo metrico, come previsto dal D.M. LL.PP. del 3 giugno '98.

34 - Segnaletica orizzontale

La misurazione delle segnalazioni orizzontali sarà effettuata al metro lineare di vernice effettivamente posata per strisce bianche o gialle della larghezza di 12 o 15 cm.; in corrispondenza di accessi privati o di piccola strada podereale, dove l'eventuale striscia continua sarà eseguita a tratteggio di piccolissima modulazione, sarà computata vuoto per pieno solo nel caso di estensione totale minore o uguale ai 10 ml.

La misurazione sarà effettuata a metro quadrato di superficie effettiva per linee aventi larghezza superiore a 15 cm. Per gli attraversamenti pedonali, per le zebraure e le isole spartitraffico in vernice, si misurerà la superficie effettivamente verniciata, valutando a metro quadrato le strisce di larghezza superiore a 15 cm. ed a metro lineare le eventuali strisce perimetrali da 15 cm. Per le scritte, la superficie sarà ragguagliata a metro quadrato considerando il vuoto per pieno ma calcolando l'area del rettangolo che inscrive ogni singola lettera che compone la scritta. Per le frecce e la parte di asta rettilinea o curva verrà calcolata in modo unitario oppure a metro lineare se formata da striscia di 12x15 cm., a metro quadrato se formata da striscia superiore a 15 cm., la parte della punta triangolare verrà computata con il prezzo a metro quadrato di superficie effettiva eseguita.

Art. 43 - LAVORI EVENTUALI IN ECONOMIA

Si considerano lavori in economia tutti quei lavori secondari ed accessori, non riportati in dettaglio nei disegni esecutivi, che risulteranno necessari, ad esclusivo giudizio della Direzione dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento, disposti mediante apposito ordine di servizio, nei casi e nei limiti previsti dal D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, per il corretto completamento, il buon esito o la funzionalità delle opere in appalto. Gli stessi potranno verificarsi solo per modesti lavori secondari, per imprevisti che non fossero suscettibili di valutazione a misura con i prezzi contemplati nel relativo elenco allegato al contratto o per quelli in cui risulti difficoltoso e/o sconveniente provvedere alla formazione di nuovi prezzi; possono, inoltre, essere utilizzate prestazioni in economia per l'esecuzione, saltuaria, di lavori ed interventi dotati di imprevisti tecnici risultanti in fase esecutiva dell'opera e non prevedibili in fase progettuale.

L'importo di tali prestazioni, e provviste non potrà superare quello debitamente autorizzato nei limiti definiti dall'art. 36 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Per detti lavori in economia dovranno essere destinati appositi operai, di gradimento della Direzione dei Lavori per la loro capacità tecnica nel condurre i lavori, il cui nominativo e la relativa qualifica dovranno essere comunicati per iscritto alla Direzione dei Lavori prima del loro utilizzo. Gli operai addetti ai lavori in economia non potranno in ogni caso essere distolti, anche per breve tempo, per essere adibiti ad altri

lavori od in aiuto di altri operai che stanno eseguendo lavori a corpo o a misura.

Quelle opere che si dovessero eseguire parte a misura e parte in economia saranno condotte in modo che non abbia inizio il lavoro ad economia se non quando sia compiuta e misurata la parte a misura, o viceversa. Per le opere e le somministrazioni in economia dovrà essere obbligatoriamente osservato il presente regolamento:

- non potranno essere iniziati lavori o prestazioni se non autorizzati con lettera od altro documento scritto della Direzione dei Lavori o del Responsabile del Procedimento: non saranno, in ogni caso, ammessi in contabilità prestazioni non aventi tale autorizzazione, anche se necessari per la prosecuzione dei lavori;
- il personale messo a disposizione dovrà essere idoneo e di provata capacità tecnica; la Direzione dei Lavori ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere o la destinazione ad altre mansioni del personale non rispondente, anche in parte, ai requisiti tecnici e capacitivi richiesti;
- le attrezzature ed i macchinari di noleggio dovranno essere efficienti, idonee all'uso e non essere obsolete, in perfetto stato di utilizzazione e provvisti di tutti gli accessori necessari, pronti all'uso con il carburante, lubrificante o energia elettrica di funzionamento;
- il lavoro sarà eseguito sotto il controllo diretto e continuo di un assistente della Direzione dei Lavori, il quale emetterà il rapporto giornaliero sui lavori svolti con il tempo e il nominativo del personale e delle attrezzature impiegate nonché il materiale utilizzato; tale rapporto dovrà portare la firma del responsabile tecnico dell'Impresa per l'accettazione;
- settimanalmente la direzione lavori predisporrà la registrazione dei lavori e prestazioni in economia sui modelli prescritti, riportando tutte le notizie necessarie all'individuazione degli stessi;
- i compensi previsti saranno valutati in base a quanto stabilito dalle mercedi dell'elenco prezzi allegato al contratto, ridotti del ribasso offerto oppure il prezzo proposto dall'impresa in sede di gara d'appalto, e comprenderanno ogni spesa accessoria e l'utile dell'Impresa; in mancanza del prezzo unitario sarà applicato, con il ribasso contrattuale, quello della Camera di Commercio;
- gli eventuali oneri di sicurezza individuati in economia sono valutati senza alcun ribasso, fermo restando che alle componenti stimate o contabilizzate in termini di manodopera, noli e trasporti, si applicano i prezzi vigenti al momento della loro esecuzione incrementati delle percentuali per spese generali e utili, determinate nella misura prevista dalle analisi dei prezzi integranti il progetto a base di gara o, in assenza di queste, nelle misure minime previste dall'art. 32, comma 2, lettere b) e c), del Regolamento generale.
- l'Impresa dovrà presentare, per la liquidazione e la regolarità delle prestazioni, copia autentica del libro paga degli operai.

Art. 44 - LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI DA ALTRE DITTE

Il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto e la facoltà di far eseguire durante il tempo assegnato per l'esecuzione delle opere appaltate, purché queste non vengano materialmente intralciate, anche altre opere in propria economia o a mezzo di altre Imprese.

Art. 45 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÙ D'OPERA

Non sono valutati i manufatti ed i materiali a più d'opera, ancorché accettati dalla Direzione dei Lavori.

Art. 46 - SCRITTURE PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI

Saranno tenute, durante lo sviluppo dei lavori, le seguenti scritture amministrative contabili, oltre e ad integrazione di quelle previste dal Regolamento:

- a. Libro giornale (art. 182 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), nel quale verranno registrate tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori (condizioni meteo, maestranze presenti, fase di avanzamento dei lavori anche in riferimento con il programma dei lavori, date dei getti in c.a. e dei relativi disarmi, stato dei lavori affidati all'Appaltatore ed altre Ditte, etc.), le disposizioni ed osservazioni del Direttore dei Lavori o suo delegato, gli ordini di servizio, le annotazioni dell'Appaltatore, le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori. Il libro giornale sarà tenuto e compilato da un assistente del Direttore dei Lavori con la collaborazione dell'Appaltatore e sarà verificato dal Direttore dei Lavori stesso in occasione di ciascuna visita, almeno avente cadenza ogni dieci giorni, controllando l'esattezza delle annotazioni sul giornale nonché aggiungendo le eventuali osservazioni ed avvertenze che ritiene opportune, apponendo con la data la sua firma, di seguito all'ultima annotazione dell'assistente. Il libro giornale dovrà essere sottoscritto in ogni foglio dall'Appaltatore e dal Direttore dei Lavori; normalmente durante il corso dei lavori resterà in cantiere, in consegna all'Appaltatore. Al termine dei lavori il libro giornale verrà ritirato dal Direttore dei Lavori che lo terrà a disposizione delle parti contraenti.
- b. Libro dei rilievi e delle annotazioni della contabilità dei lavori (art. 184 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), che dovrà contenere tutti gli elementi necessari per l'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che venissero occultate con il procedere dei lavori. Tale libro dovrà essere costantemente aggiornato a cura dell'Appaltatore e sarà verificato nonché vistato dal Direttore dei Lavori o da un suo assistente; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere ciascuna delle parti dovrà prestarsi tempestivamente alle misurazioni e verifiche in contraddittorio con l'altra parte.
- c. Bollettario delle economie (art. 187 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010), che sarà tenuto a cura dell'Appaltatore e dove verrà obbligatoriamente riportato l'ordine, emesso solamente da parte del Responsabile del Procedimento e/o del Direttore dei Lavori, per l'esecuzione delle eventuali opere in economia, il tutto vistato in cantiere dal Direttore dei Lavori o dai suoi collaboratori.

Art. 47 - DIFETTI DI COSTRUZIONE

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei Lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Se l'Appaltatore contesta l'ordine del Direttore dei Lavori, la decisione è rimessa al Responsabile del Procedimento; qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede di ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto.

Qualora il Direttore dei Lavori presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono a carico dell'Appaltatore, in caso contrario l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 48 - CAUZIONE PROVVISORIA

La garanzia provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ai sensi di quanto disposto dall'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. La garanzia provvisoria è pari al 2% (due per cento) del prezzo base indicato nel bando o nell'invito, sotto forma di cauzione o di fidejussione, a scelta dell'offerente. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% (uno per cento) ovvero incrementarlo sino al 4% (quattro per cento).

Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nel bando o nell'invito nella misura massima del 2% (due per cento) del prezzo base.

Tale garanzia provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà coprire un arco temporale almeno di 180 giorni decorrenti dalla presentazione dell'offerta e prevedere l'impegno del fidejussore, in caso di aggiudicazione, a prestare anche la cauzione definitiva. Il bando o l'invito possono richiedere una garanzia con termine di validità maggiore o minore, in relazione alla durata presumibile del procedimento, e possono altresì prescrivere che l'offerta sia corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta della stazione appaltante nel corso della procedura, per la durata indicata nel bando, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

La fidejussione bancaria o assicurativa di cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo, nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle citate riduzioni l'operatore economico dovrà segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Art. 49 - CAUZIONE DEFINITIVA

L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento). La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93, comma 7, del Codice per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei 15 (quindici) giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica

l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

Art. 50 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE

A norma dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., l'Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno 10 (dieci) giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare è fissato paria all'importo contrattuale. Tale polizza deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al 5% (cinque per cento) della somma assicurata per le opere con un minimo di €. 500.000,00- ed un massimo di €. 5.000.000,00-. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultanti dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento.

Le fidejussioni di cui sopra devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

CAPO 8 - DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE

Art. 51 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE

Le eventuali modifiche, nonché le varianti, del contratto di appalto potranno essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende e possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi contemplati dal Codice dei contratti all'art. 106, comma 1. Dovranno comunque essere rispettate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i. ed i relativi atti attuativi, nonché agli articoli del D.P.R. n. 207/2010 per la parte ancora in vigore.

Non sono considerati varianti in corso d'opera gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio, finalizzati a prevenire e ridurre i pericoli di danneggiamento o deterioramento dei beni tutelati, che non modificano qualitativamente l'opera e che non comportino una variazione in aumento o in diminuzione superiore al venti per cento del valore di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo contrattuale, qualora vi sia disponibilità finanziaria nel quadro economico tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Sono ammesse, nel limite del 20% (dieci per cento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera rese necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento, nonché le varianti giustificate dalla evoluzione dei criteri della disciplina del restauro.

Le varianti saranno ammesse anche a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, senza necessità di una nuova procedura a norma del Codice, se il valore della modifica risulti al di sotto di entrambi i seguenti valori:

- a. le soglie fissate all'articolo 35 del Codice dei contratti;
- b. il 15% (quindici per cento) del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori sia nei settori ordinari che speciali. Tuttavia la modifica non potrà alterare la natura complessiva del contratto. In caso di più modifiche successive, il valore sarà accertato sulla base del valore complessivo netto delle successive modifiche.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

La violazione del divieto di apportare modifiche comporta, salva diversa valutazione del Responsabile del Procedimento, la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni della Direzione dei Lavori, fermo che in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto; ove per altro debbano essere eseguite categorie di lavori non previste in contratto o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si procederà alla determinazione ed al concordamento di nuovi prezzi. Per i contratti relativi ai lavori, le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione possono essere valutate, sulla base dei prezzi di cui all'articolo 23, comma 7, solo per l'eccedenza rispetto al 10% (dieci per cento) rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà.

Nel caso di contratto a corpo, la perizia di variante qualora comporti una modifica dei disegni progettuali esecutivi (e quindi una modifica dell'oggetto del contratto iniziale) oppure comporti la necessità di maggiori (ovvero minori) quantità di opere o lavorazioni rispetto a quelle stimate al momento della fissazione in sede di gara del prezzo a forfait, la rideterminazione del nuovo importo "a corpo" di perizia verrà effettuata assumendo il prezzo originario "a corpo" contrattuale a cui dovranno aggiungere o diminuire le quantità e le qualità variate di perizia in aumento o in diminuzione ovvero le nuove diverse prestazioni o caratteristiche tecniche richieste, valorizzate per i corrispondenti prezzi contrattuali che sono quelli dell'offerta a prezzi unitari, nel caso si sia aggiudicato l'appalto con tale modalità, oppure quelli dell'elenco prezzi posto a base di gara, nel caso si sia seguita la modalità di offerta di ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara, oppure mediante nuovi prezzi. Per gli appalti a corpo, quindi, i lavori in variante, possono essere disposti esclusivamente per le opere in più o in meno rispetto alle previsioni di progetto con la conseguenza che la perizia di variante non deve rielaborare le quantità dei lavori non interessanti le variazioni supplementari o riduttive, anche se le quantità originarie, previste nei computi metrici del progetto, sono di valore differente rispetto alle quantità risultanti in fase di esecuzione; in caso contrario si cadrebbe nell'equivoco di trasformare in sede consuntiva un appalto a corpo in un appalto a misura.

L'Appaltatore non potrà, comunque e per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni ai lavori assunti in confronto delle previsioni contrattuali; delle variazioni introdotte, per quantità e qualità, senza il prescritto ordine scritto della Direzione dei Lavori e/o atto formale del Responsabile del Procedimento, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento

dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione. L'Appaltatore, altresì, è tenuto a denunciare eventuali erroneità delle prescrizioni progettuali delle varianti apportate al progetto iniziale dalla Direzione dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento; in caso di non contestazione di dette prescrizioni entro cinque giorni si intenderanno definitivamente accettate e riconosciute idonee dall'Appaltatore che pertanto ne sarà il solo responsabile.

Art. 52 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI

I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione di cui all'art. 106, comma 2, del D.Lgs n. 50/2016.

Nel caso di appalti aventi ad oggetto la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori, l'appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Si considerano errore o omissione di progettazione l'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da prova scritta, la violazione delle regole di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

Art. 53 - DANNI DI FORZA MAGGIORE - COMPENSI IN CASO DI DANNI

I danni di forza maggiore saranno accertati previa comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di cinque giorni da quello del verificarsi del danno. Il compenso di eventuali danni cagionati da forza maggiore è limitato al solo importo dei lavori necessari per l'occorrente riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di attrezzature di cantiere e di mezzi d'opera; nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o del personale delle quali esso è tenuto a rispondere.

Appena ricevuta la denuncia, il Direttore dei Lavori procede, redigendone processo verbale alla presenza dell'esecutore, all'accertamento:

- a. dello stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
- b. delle cause dei danni, precisando l'eventuale causa di forza maggiore;
- c. della eventuale negligenza, indicandone il responsabile;
- d. dell'osservanza o meno delle regole dell'arte e delle prescrizioni del direttore dei lavori;
- e. dell'eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni;

al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l'esecutore stesso.

Resta però contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza maggiore gli scoscendimenti, le solcature, ed altri guasti che fossero fatti dalle acque di pioggia, anche intensa, dovendo l'Impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

Art. 54 - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE

L'Amministrazione provvederà a sue cure e spese agli eventuali espropri per le occupazioni permanenti sulle aree necessarie per l'esecuzione delle varie opere di progetto.

L'Appaltatore provvederà, invece, a sue cure e spese e prima di dar corso ai lavori a tutte le occupazioni temporanee che si rendessero necessarie per strade di servizio, per gli accessi ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per la discarica su siti autorizzati dei materiali inutilizzabili, per le cave di prestito e per tutto quanto necessario all'esecuzione dei lavori; tali oneri saranno comprensivi delle spese per danni ai frutti pendenti ed ai soprassuoli (alberature, piantagioni, colture in genere). Resta in proposito precisato che l'Appaltatore risponderà sempre e direttamente nei confronti di terzi per le sopra menzionate occupazioni, obbligandosi a sollevare da ogni corrispondente richiesta l'Amministrazione che, pertanto, in ogni caso, rimarrà del tutto estranea.

Art. 55 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE O PER MANCANZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA

In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il Responsabile dei lavori ovvero il Responsabile del Procedimento potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente o prevista dal Piano di Sicurezza e siano ripristinate le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all'Appaltatore; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza delle norme in materia di sicurezza, non comporterà alcun spostamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto.

Art. 56 - RILEVAMENTI STATISTICI

L'Impresa avrà l'obbligo di inoltrare tempestivamente al Responsabile del Procedimento i dati statistici relativi alla mano d'opera impegnata nei lavori durante ogni mese. I dati periodici dovranno contenere:

- il numero delle giornate lavorative;
- il totale delle giornate-operaio impiegate;
- la media delle giornate-operaio dei giorni lavorativi b/a.

Questi dovranno pervenire alla Direzione dei Lavori e/o al Responsabile del Procedimento non oltre il secondo giorno del mese successivo; per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata per l'inoltro dei dati, l'Impresa incorrerà nella penale giornaliera di € 15,00- (euro quindici/00), pari al 10% di quella stabilita per il ritardo nella ultimazione, salvo beninteso i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in analogia a quanto sancisce il Capitolato generale per le irregolarità di gestione e per le gravi inadempienze del contratto.

Art. 57 - RINVENIMENTI - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI

Tutti gli oggetti di pregio intrinseco oltre che artistico, storico o archeologico che si rinvenissero nelle demolizioni, negli scavi e comunque nella zona dei lavori, spettano di diritto all'Appaltante, salvo quanto su di essi possa competere allo Stato. L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento, quindi depositarli negli uffici della stazione appaltante o della Direzione dei Lavori, che redigerà regolare verbale in proposito, da trasmettere alle competenti autorità.

Per quanto detto, però, non saranno pregiudicati i diritti spettanti per legge agli autori della scoperta. L'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la loro conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate al fine di assicurarne l'integrità ed il loro diligente recupero.

L'Appaltatore non potrà in alcun caso demolire o in ogni modo alterare i reperti, né potrà rimuoverli senza l'autorizzazione scritta del Direttore

dei Lavori e/o Responsabile del Procedimento.

Art. 58 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLE DISCARICHE

L'Appaltatore provvederà a conferire i rifiuti derivanti dalle lavorazioni delle opere del contratto presso le discariche specializzate e regolarmente autorizzate in riferimento delle tipologie dei materiali da smaltire.

Il pagamento del corrispettivo richiesto dai vari gestori per il conferimento dei rifiuti sarà a carico della ditta esecutrice che si rende responsabile anche nei confronti di eventuali subappaltatori sul rispetto delle norme di legge sul trattamento dei rifiuti.

La Ditta appaltatrice è tenuta a trasmettere alla Direzione dei Lavori entro 15 gg. dall'inizio lavori modello e targa del mezzo che verrà utilizzato per il conferimento alla discarica dei rifiuti ovvero nome e indirizzo della ditta specializzata e debitamente autorizzata secondo le vigenti disposizioni, incaricata al prelievo presso il cantiere dei rifiuti da smaltire.

La Ditta appaltatrice inoltre provvederà alla consegna all'ufficio della Direzione dei Lavori entro 5 gg. dalla data di conferimento copia della bolla.

Art. 59 - DIFESA AMBIENTALE

L'Appaltatore dovrà ritenersi impegnato, nel corso dello svolgimento dei lavori, a salvaguardare l'integrità dell'ambiente, rispettando le norme attualmente vigenti in materia ed adattando tutte le precauzioni possibili per evitare danni di ogni genere. In particolare, nell'esecuzione delle opere, dovrà provvedere a:

- evitare l'inquinamento delle falde e delle acque superficiali;
- effettuare lo scarico dei materiali solamente nelle discariche autorizzate;
- segnalare tempestivamente Responsabile del Procedimento ed al Direttore dei Lavori il ritrovamento, nel corso dei lavori di scavo, di opere sotterranee che possano provocare rischi di inquinamento o materiali contaminati.

CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 60 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE

L'appaltatore si impegna a rispettare ed a far rispettare, nel proprio ambiente di lavoro e lungo tutta la catena di fornitura, le leggi vigenti che disciplinano i seguenti requisiti della norma SA 8000-2001 sulla Responsabilità Sociale:

- non utilizzare o sostenere l'utilizzo di lavoro infantile;
- non favorire né sostenere il "lavoro obbligato";
- garantire un luogo di lavoro sicuro e salubre;
- rispettare il diritto dei lavoratori ad aderire ai sindacati;
- non effettuare alcun tipo di discriminazione;
- non utilizzare né sostenere pratiche disciplinari, quali punizioni corporali, coercizione fisica o mentale, abusi verbali;
- adeguare l'orario di lavoro alle leggi ed agli accordi nazionali e locali;
- retribuire i dipendenti rispettando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

A tal fine la Stazione appaltante si riserva la facoltà di verificare il rispetto delle leggi che tutelano i lavoratori della ditta appaltatrice e di eventuali subfornitori, mediante la consultazione dei vari documenti contabili previsti per legge quali, a titolo esemplificativo: libro matricola (o documento equivalente), libro paga, registro infortuni, registro visite mediche preventive e periodiche, registro di esposizione, contratto individuale di lavoro, eventuali permessi di lavoro e/o soggiorno per lavoratori stranieri, adempimenti INAIL ed INPS.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli artt. 18 e 19 del D.Lgs 81/08, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere oggetto dell'appalto.

Art. 61 - SICUREZZA DEL CANTIERE - RESPONSABILE E ADDETTO ALLA SICUREZZA - DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI

I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto delle vigenti normative in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. All'uopo, l'Appaltatore è tenuto a nominare il Responsabile alla Sicurezza e l'Addetto alla Sicurezza, figure previste dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al progetto delle opere, nonché di affidare la direzione tecnica dei lavori ad un ingegnere (o, se accettato dalla Direzione dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento, potrà essere anche previsto un geometra o un perito edile nei limiti, però, della rispettiva competenza tecnica prevista dalla legge), che si assumerà la totale responsabilità civile e penale derivante da tale incarico.

L'Appaltatore, prima dell'inizio dei lavori, dovrà redigere e consegnare le eventuali proposte integrative al Piano di Sicurezza e di Coordinamento di progetto nonché un Piano Operativo di Sicurezza (P.O.S.) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento; nello stesso è altresì obbligato, fra l'altro, ad inserire:

- il numero di operai o altri dipendenti di cui si prevede l'impiego nelle varie fasi di lavoro e le conseguenti attrezzature fisse e/o mobili di cui sarà dotato il cantiere quali: spogliatoi, servizi igienici, eventuali attrezzature di pronto soccorso, etc.;
- le previsioni di disinfestazione periodica, ove necessario;
- le dotazioni di mezzi e strumenti di lavoro che l'Appaltatore intende mettere a disposizione dei propri dipendenti quali: caschi di protezione, cuffie, guanti, tute, stivali, maschere, occhiali, etc., che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative alle varie lavorazioni;
- le fonti di energia che l'Appaltatore intende impiegare nel corso dei lavori, sia per l'illuminazione che per la forza motrice per macchinari, mezzi d'opera ed attrezzature, che dovranno essere rispondenti alle prescrizioni relative ai luoghi ove si dovranno svolgere i lavori ed alle condizioni presumibili nelle quali i lavori stessi dovranno svolgersi;
- i mezzi, i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore ritiene di impiegare in cantiere, specificando, ove prescritto gli estremi dei relativi numeri di matricola, i certificati di collaudo o revisioni periodiche previste dalle normative, le modalità di messa a terra previste e quanto altro occorra per la loro identificazione ed a garantirne la perfetta efficienza e possibilità di impiego in conformità alla normativa vigente; i certificati di collaudo o di revisione che dovranno essere tenuti a disposizione in cantiere;
- dichiarazione di mettere a disposizione le attrezzature e le apparecchiature necessarie a verificare la rispondenza alle norme delle messe a terra realizzate, la presenza di gas in fogne o cunicoli, etc.;
- le opere provvisorie necessarie per l'esecuzione di lavori quali:

1. casserature, sbadacchiature, ponteggi, etc., corredate di relazione descrittiva ed ove occorra di opuscoli illustrativi, elaborati grafici, verifiche di controllo, firmati da progettista all'uopo abilitato per legge;
2. particolari accorgimenti ed attrezzature che l'Impresa intende impiegare per garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in caso di lavorazioni particolari da eseguire in galleria, in condotti fognanti, in zone, ambienti, condotti che siano da ritenere, sia pure in situazioni particolari, comunque sommergibili, in prossimità di impianti ferroviari, elettrodotti aerei, sotterranei o in galleria, di acquedotti, di tubazioni di gas o in situazioni comunque particolari;
3. quanto altro necessario a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro in relazione alla natura dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi.

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia di sicurezza e di igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da impiegare. Il piano (o i piani) dovranno comunque essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza:

- Il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in materia;
- L'Appaltatore ed il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza il piano (o i piani) di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale, secondo le direttive eventualmente emanate dal Coordinatore per l'esecuzione.

Compete esclusivamente all'Appaltatore, al Responsabile della Sicurezza, all'Addetto alla Sicurezza e al Direttore Tecnico dei lavori per l'Impresa, ciascuno per i propri compiti e responsabilità, ogni decisione e operatività per quanto riguarda:

- il gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;
- le modalità ed i sistemi di organizzazione, di conduzione dei lavori e di direzione tecnica del cantiere;
- nel fare allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizioni psico-fisiche tali o che si comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
- la promozione di attività e di esercitazione di prevenzione, di programmi di informazione e di formazione dei lavoratori, individuando i momenti di consultazione;
- l'efficienza dei servizi logistici di cantiere;
- il vietare l'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate dal Responsabile dei Lavori;
- l'applicazione, sotto il controllo del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, delle prescrizioni contenute dal Piano di Sicurezza per quanto concerne le norme e previdenze antinfortunistiche di ogni categoria di lavoro, le conseguenti opere provvisorie ed ogni altro provvedimento necessario a salvaguardare l'incolumità sia del personale che dei terzi, la sicurezza del traffico veicolare e pedonale, nonché per evitare ogni e qualsiasi danno ai servizi pubblici di soprasuolo e di sottosuolo ed ai beni pubblici e privati.

Eventuali interventi non previsti dal Piano di Sicurezza e/o ritenuti a "rischio" o pericolosi dall'Appaltatore o dal Responsabile o dall'Addetto alla Sicurezza dovranno essere preventivamente discussi e valutati con il Coordinatore per la progettazione e/o per l'esecuzione dei lavori e con la Direzione dei Lavori al fine di prendere le dovute e necessarie soluzioni ed accorgimenti.

I tecnici, previsti dal Piano di Sicurezza e per la direzione tecnica del cantiere, scelti dall'Appaltatore e il cui nominativo dovrà essere comunicato per iscritto al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e alla Direzione dei Lavori prima dell'inizio dei lavori stessi, dovranno dimostrare di essere regolarmente abilitati ai sensi del D.Lgs 81 del 9 aprile '08 e, inoltre, di far parte ad un albo professionale e di avere competenza professionale estesa ai lavori da eseguire; nel caso questi non fossero stabilmente alle dipendenze dell'Appaltatore, dovranno rilasciare una valida dichiarazione sottoscritta per accettazione dell'incarico e mansioni assegnate.

Ai sensi dell'art. 96, comma 1-bis, del D.Lgs n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'art. 26 del citato decreto.

Art. 62 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

Prima dell'inizio dei lavori, l'Impresa ha l'obbligo di comunicare al Responsabile del Procedimento e al Direttore dei Lavori il nominativo del Direttore tecnico del cantiere, che sarà un tecnico abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, competente per legge, all'espletamento delle mansioni inerenti ai lavori da eseguire.

Il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento ha il diritto di esigere il cambiamento o il licenziamento degli agenti, dei capi cantiere e degli operai dell'Appaltatore per insubordinazione, per incapacità o per grave negligenza.

L'Impresa deve garantire la copertura del ruolo di Direttore tecnico di cantiere per tutta la durata dei lavori e l'eventuale sostituzione di questa figura dovrà essere comunicata tempestivamente con lettera raccomandata alla stazione appaltante; in caso di mancata sostituzione i lavori sono sospesi ma il periodo di sospensione non modifica il termine di ultimazione dei lavori stessi.

Art. 63 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori, con personale tecnico idoneo di provata capacità ed adeguato, numericamente, alle necessità; dovrà inoltre rispondere dell'idoneità del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto ai medesimi. L'Appaltatore, inoltre, è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento; l'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere stesso.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore di cantiere ed in generale di tutto il personale addetto ai lavori per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in ogni modo responsabile di danni causati dall'imperizia o negligenza di detti soggetti, e risponde nei confronti dell'Amministrazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali o dei mezzi d'opera.

CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUPAPPALTO

Art. 64 - SUBAPPALTO E COTTIMO DEI LAVORI

L'affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e deve essere sempre autorizzato dalla Stazione Appaltante. Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività del contratto di appalto ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera. L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto le opere o i lavori, compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purché:

- tale facoltà sia prevista espressamente nel bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni e, per i lavori, sia indicata la categoria o le categorie per le quali è ammesso il subappalto;
- all'atto dell'offerta abbiano indicato i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti.

Per le opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali di cui all'art. 89, comma 11 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., e fermi restando i limiti previsti dal medesimo comma, l'eventuale subappalto non può superare il 30% (trenta per cento) dell'importo delle opere e non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.

Si considerano strutture, impianti e opere speciali ai sensi del citato art. 89, comma 11, del codice le opere corrispondenti alle categorie individuate dall'art. 12 della Legge 23 maggio 2014, n. 80, con l'acronimo OG o OS di seguito elencate:

- OG 11 - impianti tecnologici;
- OS 2-A - superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico, etnoantropologico;
- OS 2-B - beni culturali mobili di interesse archivistico e librario;
- OS 4 - impianti elettromeccanici trasportatori;
- OS 11 - apparecchiature strutturali speciali;
- OS 12-A - barriere stradali di sicurezza;
- OS 13 - strutture prefabbricate in cemento armato;
- OS 14 - impianti di smaltimento e recupero di rifiuti;
- OS 18 -A - componenti strutturali in acciaio;
- OS 18 -B - componenti per facciate continue;
- OS 21 - opere strutturali speciali;
- OS 25 - scavi archeologici;
- OS 30 - impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi.

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione del subappaltatore di cui all'art. 105, comma 7, del D.Lgs n. 50/2016.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016. Nel caso attraverso apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, l'affidatario provvederà a sostituire i subappaltatori non idonei.

Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicherà puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi tranne nel caso in cui la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi, quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa ovvero su richiesta del subappaltatore e la natura del contratto lo consente. Il pagamento diretto del subappaltatore da parte della stazione appaltante avviene anche in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore.

L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. E', altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto, nonché degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dei piani di sicurezza. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Al fine di contrastare il fenomeno del lavoro sommerso ed irregolare, il documento unico di regolarità contributiva sarà comprensivo della verifica della congruità della incidenza della mano d'opera relativa allo specifico contratto affidato. Per i contratti relativi a lavori, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 30, commi 5 e 6, del D.Lgs n. 50/2016.

L'affidatario deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento) ed inoltre corrispondere gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentita la Direzione dei Lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, deve provvedere alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante provvede al rilascio dell'autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.

Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00- (dicansi euro centomila/00), i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

I piani di sicurezza di cui al D.Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 saranno messi a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei cantieri. L'affidatario sarà tenuto a curare il coordinamento di tutti i subappaltatori operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai singoli subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o di consorzio, detto obbligo incombe al mandatario. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 65 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La Direzione dei Lavori e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del D.Lgs n. 81/08, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Gli appalti di lavori non costituiscono comunque subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2% (due per cento) dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00- (euro centomila/00) e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Art. 66 - PAGAMENTI DEI SUBAPPALTATORI

La Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti; l'Appaltatore viene però obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'Appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti visti precedentemente, la Stazione appaltante può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei termini per l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non provvederà a tale obbligo.

CAPO 11 - CONTROVERSIE - ESECUZIONI D'UFFICIO

Art. 67 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Se l'Appaltatore dovesse ritenere che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori mediante ordini di servizio siano difformi dai patti contrattuali o che le modalità di esecuzione dei lavori e gli oneri connessi all'esecuzione siano più gravosi di quelli previsti dal presente Capitolato Speciale o dal Computo Metrico Estimativo progettuale, tali da chiedere, a suo parere, la corresponsione di un particolare compenso oppure delle contestazioni in genere, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale i lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dalla vigente normativa (art. 190 del D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010).

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno, di diritto e di fatto, prive di qualsiasi efficacia.

Art. 68 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

a) Accordo bonario

Qualora in seguito all'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare tra il 5% (cinque per cento) ed il 15% (quindici per cento) dell'importo contrattuale, si attiverà il procedimento dell'accordo bonario di tutte le riserve iscritte fino al momento dell'avvio del procedimento stesso.

Prima dell'approvazione del certificato di collaudo ovvero del certificato di regolare esecuzione, qualunque sia l'importo delle riserve, il RUP attiverà l'accordo bonario per la risoluzione delle riserve e valuterà l'ammissibilità e la non manifesta infondatezza delle riserve ai fini dell'effettivo raggiungimento del limite di valore del 15% (quindici per cento) del contratto. Non potranno essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs n. 50/2016.

Il Direttore dei Lavori darà immediata comunicazione al responsabile unico del procedimento delle riserve, trasmettendo nel più breve tempo possibile una propria relazione riservata.

Il RUP, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, provvederà direttamente alla formulazione di una proposta di accordo bonario ovvero per il tramite degli esperti segnalati dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC con le modalità previste dall'art. 205, comma 5, del D.Lgs n. 50/2016.

Se la proposta è accettata dalle parti, entro quarantacinque giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di reiezione della proposta da parte del soggetto che ha formulato le riserve ovvero di inutile decorso del termine di cui al secondo periodo possono essere aditi gli arbitri o il giudice ordinario.

b) Collegio consultivo tecnico

In via preventiva, al fine di prevenire le controversie relative all'esecuzione del contratto, le parti possono convenire che prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre novanta giorni da tale data, sia costituito un collegio consultivo tecnico con funzioni di assistenza per la rapida risoluzione delle dispute di ogni natura suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione del contratto. Le proposte di transazione formulate del collegio costituito con le modalità dell'art. 207 del D.Lgs n. 50/2016, non saranno comunque vincolanti per le parti.

c) Arbitrato

Ciascuna delle parti, nella domanda di arbitrato o nell'atto di resistenza alla domanda, designerà l'arbitro di propria competenza scelto tra soggetti di provata esperienza e indipendenza nella materia oggetto del contratto cui l'arbitrato si riferisce. Il Presidente del collegio arbitrale sarà designato dalla Camera arbitrale istituita presso l'ANAC tra i soggetti iscritti all'albo in possesso di particolare esperienza nella materia. La nomina del collegio arbitrale effettuata in violazione delle disposizioni di cui ai commi 4,5 e 6 dell'art. 209 del D.Lgs n. 50/2016, determina la nullità del lodo.

Esauriti gli adempimenti necessari alla costituzione del collegio, il giudizio si svolgerà secondo i disposti dell'articolo 209 e 210 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Il Collegio arbitrale deciderà con lodo definitivo e vincolante tra le parti in lite.

Su iniziativa della stazione appaltante o di una o più delle altre parti, l'ANAC potrà esprimere parere relativamente a questioni insorte durante lo svolgimento delle procedure di gara, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. Il parere obbligherà le parti che vi abbiano preventivamente acconsentito ad attenersi a quanto in esso stabilito.

Art. 69 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. in particolare se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c) del Codice in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e); con riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art.106;
- c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 80, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., per quanto riguarda i settori ordinari ovvero di cui all'articolo 170, comma 3, per quanto riguarda le concessioni e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione della concessione, ovvero ancora per quanto riguarda i settori speciali avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'art. 136, comma 1, secondo e terzo periodo;
- d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del Codice dei contratti.

Le stazioni appaltanti dovranno risolvere il contratto qualora:

- a) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.

Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto.

Qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il direttore dei lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'appaltatore dovrà provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 70 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto alla Direzione dei Lavori per le necessarie e subitanee constatazioni in contraddittorio. Se dalla visita di constatazione e accertamento le opere risultano complete, perfette e conformi alle prescrizioni contrattuali, verrà steso il relativo certificato; da tale data decorreranno tutti i successivi atti per la chiusura amministrativa dell'opera. In caso contrario, se qualche parte dell'opera cioè necessita di ulteriori interventi di completamento, rifacimento o miglioramento, l'Impresa dovrà eseguire i lavori all'uopo necessari e solamente dopo la successiva constatazione dell'avvenuto perfezionamento sarà redatto il certificato di ultimazione. È stabilito, inoltre, che con il rilascio del verbale di ultimazione dei lavori l'Appaltatore acconsente automaticamente alla presa in consegna provvisoria delle opere da parte dell'Appaltante prima del collaudo definitivo. Ove l'Appaltante non ritenga di avvalersi di tale facoltà, l'Appaltatore resterà completamente responsabile della conservazione in perfetto stato delle opere fino al collaudo definitivo delle stesse. In ogni caso l'Appaltatore rimarrà pienamente responsabile, a norma dell'art. 1669 del codice civile, della qualità dei materiali impiegati o degli eventuali difetti di esecuzione riscontrati in sede di collaudo definitivo dei lavori e, in ogni modo, entro il periodo di garanzia stabilito contrattualmente, salvo gli eventuali danni dovuti all'uso.

Art. 71 - COLLAUDO ED INDAGINI ISPETTIVE DELLE OPERE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

La collaudazione delle opere verrà eseguita mediante il certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei Lavori e confermato, in contraddittorio, dal Responsabile del Procedimento; tale certificato andrà a sostituire l'atto formale del collaudo e dovrà essere emesso, compatibilmente con i tempi tecnici di eventuali altri enti interessati, non oltre sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori e sarà diretto ad accertare la rispondenza dell'opera alle prescrizioni progettuali e di contratto, a verificare la regolarità delle prestazioni, dei corrispettivi, nonché ad attestare il raggiungimento del risultato tecnico-funzionale perseguito dall'Amministrazione. Il certificato avrà carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo; decorso tale termine, il certificato si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa garanzia fidejussoria, deve essere effettuato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di regolare esecuzione e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del codice civile. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, qualora - durante e prima che tale atto assuma carattere definitivo - fossero accertati difetti, vizi o mancanze, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti i lavori e le prestazioni integrative, con le modalità ed i termini per eseguirle, che gli saranno prescritti dal Direttore dei Lavori e/o dal Responsabile del Procedimento; in caso contrario verranno applicate congrue riduzioni di prezzo e l'applicazione di addebiti a carico dell'Appaltatore.

Nel caso in cui siano disposte indagini ispettive, l'Appaltatore o un suo rappresentante ed il delegato di cantiere dovranno presenziare alle indagini mettendo a disposizione il cantiere, nonché le attrezzature, gli strumenti e il personale necessario per l'esecuzione di verifiche, saggi e prove; rientra fra gli oneri dell'Appaltatore il ripristino delle opere assoggettate a prove o a saggi.

Art. 72 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO DEFINITIVO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo definitivo delle opere, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'Impresa.

Per tutto il tempo intercorrente tra l'esecuzione ed il collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite all'art. 1669 del codice civile, l'Impresa è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante il periodo in cui la manutenzione è a carico dell'Impresa la manutenzione stessa dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo, provvedendo di volta in volta, alle riparazioni resesi necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte della Direzione dei Lavori. Ove però l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione dei Lavori con invito scritto, si procederà d'ufficio e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Art. 73 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI

La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all'Appaltatore per iscritto, lo stesso Appaltatore non può opporvisi per alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta.

L'Appaltatore potrà però richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.

La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del Direttore dei Lavori o per mezzo del R.U.P., in presenza dell'appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dalle presenti Norme Contrattuali.

CAPO 13 - NORME FINALI

Art. 74 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - COMPENSI INCLUSI NELL'IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo offerto dalla Ditta comprenderà e compenserà tutte le spese principali, provvisoriale ed accessorie, di mercedi, trasporti e materiali necessari, nessuno escluso; detto importo si intende proposto ed accettato dall'Impresa in base a calcoli di sua propria convenienza, a tutto suo rischio, e quindi è da considerarsi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità, salvo l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di revisione dei prezzi, intendendosi compensate anche gli oneri e le spese per:

- il contratto, registro, bollo, etc., nonché la conduzione dei lavori relativi all'appalto e fino al termine delle opere appaltate;
- le totali indennità di cava, eventualmente richieste per l'estrazione dei materiali;
- l'esecuzione degli stati di avanzamento e finale e per le verifiche e prove di collaudo;
- la mano d'opera, per la prestazione dei canneggiatori, la fornitura degli attrezzi e degli strumenti necessari per la consegna e condotta dei lavori, la messa a disposizione di personale per la misurazione e rilevazione in contraddittorio delle lavorazioni effettuate;
- l'eventuale temporanea deviazione delle acque in dipendenza delle esigenze di lavoro da eseguire, nonché quelle relative alla

- manutenzione dei canali fagatori all'uopo necessari;
- le assicurazioni per la responsabilità civile e d'obbligo della mano d'opera impiegata;
- il rispetto delle norme contenute nel Regolamento, le quali non siano in contrasto con le disposizioni espressamente contemplate nel presente elaborato;
- l'assistenza tecnica per le indagini geologiche e geotecniche del terreno;
- il trasporto in cantiere di qualsiasi materiale o mezzi d'opera, anche per interventi in economia;
- l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla Direzione dei Lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla Direzione dei Lavori, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o l'esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle schede tecniche relativi alla posa in opera;
- la verifica dei calcoli delle opere in cemento armato, debitamente firmata da un tecnico abilitato, per tutti i modelli ed i campioni di lavori e dei materiali che fossero richiesti, e per le spese di imballaggio, di spedizione e di prova dei materiali spediti alle Stazioni sperimentali riconosciute e autorizzate, ciò in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi;
- la formazione di una baracca provvisoria, completa dei servizi tecnici, per uso di studio e ufficio della Direzione dei Lavori e del Responsabile del Procedimento, completo del relativo mobilio, della manutenzione, della pulizia, dell'illuminazione e del riscaldamento nei periodi freddi: essa dovrà avere dimensioni idonee e rispondenti ai fini proposti;
- un congruo numero di fotografie eseguite a periodi diversi quale documentazione dei lavori;
- la video ispezione televisiva e fotografica delle condotte, le prove di tenuta secondo le modalità previste in contratto;
- rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su semplice richiesta della Direzione dei Lavori o del Responsabile del Procedimento, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- l'acquisto, la posa ed il mantenimento di un cartello di cantiere, secondo le modalità e dimensioni descritte;
- l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per proprio conto, la contabilità dei lavori, incombenza necessaria per il raffronto con quella tenuta dalla direzione dei lavori e per il controllo continuo delle prestazioni eseguite al fine di non superare, nel modo più assoluto, gli importi netti autorizzati: non saranno in nessun caso riconosciuti lavori o somministrazioni, anche se ritenuti necessari, eccedenti gli importi contrattuali, salvo i casi previsti ed autorizzati da un apposito atto formale amministrativo;
- la segnaletica stradale provvisoria e di quant'altro necessario ai fini della sicurezza alla circolazione in genere, con le necessarie segnalazioni diurne e notturne, gli appositi cartelli, fanali e personale specifico nei tratti stradali interessati dai lavori, e ciò sotto la stretta osservanza delle norme ed in conformità al nuovo codice della strada (D.Lgs 285/1992) e dal relativo regolamento di esecuzione e di attuazione nonché il controllo della polizia stradale e/o municipale: gli eventuali incidenti o danni arrecati a persone o a cose derivanti dalla mancata applicazione di dette norme saranno, pertanto, imputate all'Impresa con esonero di qualsiasi responsabilità diretta o indiretta del Responsabile del Procedimento, della Direzione dei Lavori, del Responsabile della Sicurezza del Cantiere;
- il risarcimento totale di danni causati a persone o a cose, di qualsiasi natura, specie e quantità, derivanti dall'esecuzione dei lavori, anche se gli interventi sono previsti in progetto e prescritti dalla Direzione dei Lavori, ma comunque accettati dall'Impresa senza apporre riserva scritta sul registro di contabilità od altra forma;
- la riparazione o il rifacimento di qualsiasi rottura e/o il pagamento di indennizzi per danni che si dovessero verificare, anche se ordinati dalla direzione dei lavori, nell'esecuzione di scavi, di reintirri, di provviste ed in genere di tutto ciò che è necessario a dare finita l'opera: dovrà essere eseguito, prima dell'inizio e durante i lavori, da parte dei tecnici dell'Impresa, la ricerca e l'individuazione dei sottoservizi esistenti, l'indagine e la verifica statica dei terreni e di tutte le opere interessate all'esecuzione dei lavori al fine di non arrecare, sollevando al riguardo il Direttore dei Lavori da ogni responsabilità civile e penale, dei danni o deterioramenti durante lo svolgimento dei lavori stessi: l'Impresa verrà sollevata della responsabilità penale e civile solo nel caso di un precedente rifiuto scritto ad eseguire l'intervento ordinato o previsto nel progetto;
- la garanzia e la manutenzione straordinaria degli impianti, a semplice chiamata, per il periodo di un anno dalla data di ultimazione dei lavori;
- la consegna a piè d'opera, di tutti i materiali occorrenti per l'inserimento delle attrezzature, franco di ogni spesa di imballo di trasporti di qualsiasi genere, etc. comprendendosi nella consegna, non solo lo scarico ma anche il magazzinaggio e il deposito provvisorio dei materiali stessi, in attesa della posa in opera;
- il trasporto dei materiali dai depositi ai luoghi di posa in opera, compresi gli attrezzi di sollevamento, ponteggi ed ogni manovalanza occorrente per il trasporto dei materiali sul luogo d'impiego;
- la gestione del materiale di scavo secondo le modalità previste dalla D.G.R.V. n. 2424 dell'8 agosto 2008 e s.m.i. "Procedure operative per la gestione delle terre e rocce da scavo ai sensi art. 186 del D.Lgs 152/2006";
- la pulizia del cantiere e delle vie di accesso e di transito allo stesso, il conferimento del materiale di rifiuto inutilizzabile con ogni onere in discarica autorizzata, posta a qualsiasi distanza, compreso quello lasciato da altre ditte;
- il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio/di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- il passaggio, le occupazioni temporanee e il risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
- la custodia continua dei cantieri, materiali e mezzi d'opera, fino alla conclusione dei lavori;
- la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;
- il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;
- gli allacciamenti provvisori e per il consumo di acqua, dell'energia elettrica, etc., occorrenti per il funzionamento del cantiere;
- la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della Direzione dei Lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- gli onorari derivanti dagli eventuali collaudi tecnici ordinati dal Responsabile del Procedimento e/o dalla Direzione dei Lavori sia per le strutture che per le opere;
- la dimostrazione dei pesi, a richiesta della Direzione dei Lavori, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;
- l'installazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilità cittadina connessa con l'esecuzione delle opere appaltate. L'appaltatore dovrà preventivamente concordare tipologia, numero e posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

- l'installazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione delle polveri durante tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.
- l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal DPCM del 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di esposizioni ai rumori;
- le pratiche necessarie ad ottenere particolari o speciali autorizzazioni da Enti o da Società gestori di impianti o servizi;
- l'indennizzo delle prestazioni derivanti dalla direzione tecnica dei lavori;
- l'adeguamento del cantiere in osservanza del D.Lgs. 626/94, e successive modificazioni.

Oltre a provvedere alle assicurazioni e previdenze d'obbligo nei modi e termini di legge, rimanendo la stazione appaltante completamente estranea a tali pratiche ed ai relativi oneri rimangono ad esclusivo carico dell'Appaltatore il soccorso ai feriti, ivi comprese le prime immediate cure di assistenza medica e farmaceutica. A garanzia di tali obblighi sulla tutela dei lavoratori si effettuerà sull'importo complessivo netto dei lavori, ad ogni stato di avanzamento una particolare ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento).

Potranno essere fatte ulteriori ritenute sul credito dell'Appaltatore fino a raggiungere l'importo della somma necessaria, qualora la ritenuta di cui sopra non fosse sufficiente. L'importo delle ritenute fatte per lo scopo sopra detto ed eventualmente non erogate, sarà restituito all'Appaltatore con l'ultima rata di acconto.

Ogni più ampia responsabilità in caso di infortunio, ricadrà pertanto sull'Appaltatore, restandone sollevata la stazione appaltante, nonché il personale preposto alla Direzione ed alla sorveglianza. All'impresa aggiudicataria è fatto assoluto divieto di dare qualsiasi tipo di ordine o disposizione ai cantonieri o al personale di sorveglianza dell'Amministrazione appaltante.

L'Impresa appaltatrice dovrà usare tutte le cautele e assicurazioni possibili nell'eseguire opere di sbancamento o scavo in genere, allargamenti o di altre lavorazioni che possano interferire o arrecare danno ai servizi sotterranei e/o aerei, quali: cavi della linea elettrica, cavi della telefonia, tubi per condotte di acqua, tubi per l'erogazione del gas e quanto altro.

Pertanto, l'Impresa dovrà preventivamente rivolgersi ai diversi enti erogatori di servizi, affinché questi segnalino (ubicazione e profondità) all'interno dell'area di cantiere, il passaggio e la posizione esatta delle condotte, cavi e servizi presenti, affinché si possano eseguire i lavori con quelle cautele opportune per evitare qualsiasi tipo di danno ai servizi stessi.

Qualora nonostante le cautele usate si dovessero manifestare danni alle condotte, cavi o altri servizi, l'Impresa dovrà provvedere a darne immediato avviso mediante telegramma sia agli enti proprietari delle strade, che agli enti proprietari delle opere danneggiate ed alla Direzione dei Lavori.

In caso di eventuali danneggiamenti prodotti ai servizi, sopra indicati, l'Amministrazione appaltante rimarrà comunque sollevata da ogni risarcimento danni e da ogni responsabilità sia civile che penale che ne consegue.

Rimane ben fissato che anche nei confronti di proprietari di opere, di qualsiasi genere e tipo, danneggiate durante l'esecuzione dei lavori, l'unica responsabile resta l'Impresa, rimanendo del tutto estranea l'Amministrazione appaltante, da qualsiasi vertenza, sia essa civile che penale.

Art. 75 - TERRE E ROCCE DA SCAVO (TRS)

1. Sono a carico e a cura dell'appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso l'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore è tenuto in ogni caso al rispetto del decreto ministeriale 10 agosto 2012, n. 161.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, è altresì a carico e a cura dell'appaltatore il trattamento delle terre e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:
 - siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell'articolo 184, comma 3, lettera b), o dell'articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 185 dello stesso decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.
3. Sono infine a carico e cura dell'appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme sopravvenute.

Art. 76 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA

L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

- a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
- b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
- d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

In ogni momento la Direzione dei Lavori, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'art. 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli artt. 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D.Lgs. n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre

detta tessera di riconoscimento.

Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'art. 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

La violazione degli obblighi 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da € 100,00 (euro cento/00) ad € 500,00 (euro cinquecento/00) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da € 50,00 (euro cinquanta/00 ad € 300,00 (euro trecento/00). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'art.13 del D.Lgs n. 124 del 23 aprile 2004.

Art. 77 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)

La stipula del contratto, l'erogazione di qualunque pagamento a favore dell'appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di collaudo / di regolare esecuzione, sono subordinati all'acquisizione del DURC.

Il DURC è acquisito d'ufficio dalla Stazione appaltante a condizione che l'appaltatore e, tramite esso, i subappaltatori, trasmettano tempestivamente alla stessa Stazione appaltante il modello unificato INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» o, in alternativa, le seguenti indicazioni:

- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato;
- la classe dimensionale dell'impresa in termini di addetti;
- per l'INAIL: codice ditta, sede territoriale dell'ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa;
- per l'INPS: matricola azienda, sede territoriale dell'ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci;
- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza.

Ai sensi dell'art. 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC è richiesto ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha validità di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validità può essere utilizzato esclusivamente per il pagamento delle rate di acconto e per il certificato di collaudo / di regolare esecuzione.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un inadempimento contributivo relativo a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, la Stazione appaltante, in assenza di regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

- a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione dell'ammontare delle somme che hanno determinato l'irregolarità, se tale ammontare non risulti già dal DURC;
- b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e sulla rata di saldo;
- c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell'appaltatore e dei subappaltatori;
- d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo, limitatamente alla eventuale disponibilità residua.

Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 78 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE

L'Impresa appaltatrice, nella consapevolezza dell'importanza della tutela ambientale, sarà ottenuta ad avere la Certificazione Ambientale UNI EN ISO 14001, per cui l'Impresa dovrà fornire, su richiesta, dimostrazione dell'adempimento di tutti gli obblighi per esso derivanti dalla normativa vigente in materia ambientale a carattere nazionale e/o locale, e dovrà tenerne conto, sia in sede d'offerta sia in fase d'esecuzione dei lavori. L'Appaltatore, pertanto, dovrà tenere conto con particolare riguardo dei seguenti caratteristici punti:

1. Emissioni in atmosfera (di macchine operatrici): saranno verificate le certificazioni di revisione degli automezzi e delle macchine operatrici.
2. Produzione di rifiuti: tutti i rifiuti dovranno essere concentrati in un unico punto mantenuti separati per tipologia, con modalità idonee, in modo da evitare contaminazioni dell'ambiente esterno, e dovranno essere scelti, separati e smaltiti come previsto dalle disposizioni di legge vigenti. L'Appaltatore dovrà, su richiesta, fornire tempestivamente alla Società il "registro di carico e scarico" vidimato ed il "formulario dei rifiuti" debitamente compilato.
3. Stoccaggio dei materiali: l'Appaltatore dovrà provvedere ad una corretta modalità di stoccaggio degli stessi, in modo da evitare fenomeni d'inquinamento del suolo, sottosuolo, corpi d'acqua o esalazioni moleste.
4. Tutti i materiali dovranno essere stoccati in posti chiaramente delimitati e suddivisi per tipologia. Non è ammesso in alcun modo lo stoccaggio di carburanti superiore a 500 litri e detti carburanti dovranno essere stoccati secondo le disposizioni di legge vigenti e dovranno essere ubicati in luoghi lontani da fonti di calore e dalle zone di lavorazione e comunque da qualsiasi zona nella quale vi sia una fonte di calore o dove possano essere generate scintille o fiamme libere, l'operazione di rifornimento delle macchine operatrici in cantiere dovrà avvenire esclusivamente a motore spento, avendo cura di attendere il raffreddamento della macchina, nella massima sicurezza, lontano da qualsiasi zona che possa generare fonte di calore, scintille o fiamme libere, evitando con cura qualsiasi sversamento, facendo precedentemente attenzione a stendere un telo impermeabilizzante nella zona delimitata interessata dal rifornimento di carburante, eventuali sversamenti dovranno essere immediatamente assorbiti con apposito inerte, tale inerte dovrà essere quindi prontamente recuperato e smaltito in discarica secondo le disposizioni di legge.

Art. 79 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è obbligato:

- a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti;
- b) a firmare i libretti delle misure, sottopostogli dal Direttore dei Lavori, subito dopo la firma di questi;
- c) a consegnare al Direttore dei Lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d'appalto e ordinate dal Direttore dei Lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

- d) a consegnare al Direttore dei Lavori le note relative alle giornate di operai elencati nominativamente, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste mensili sottopostegli dal Direttore dei Lavori;
- e) produrre al Direttore dei Lavori, all'inizio dei lavori, elenco nominativo degli operai da esso impiegati, o che intende impiegare; per le opere appaltate (con specificazione delle rispettive qualifiche), detto elenco dovrà essere aggiornato a cura dell'appaltatore ad ogni eventuale variazione anche per effetto di subappalti autorizzati. Dovrà inoltre indicare il nominativo del Direttore di cantiere, cui intende affidare per tutta la durata dei lavori la direzione dei cantieri. L'appaltatore e tramite suo i subappaltatori, dovranno corredare l'elenco di cui sopra con copia del libro matricola e copia del registro infortuni e, durante l'esecuzione dei lavori, copia del registro presenze, ai sensi dell'art. 6 della L. 123/2007, il personale occupato dall'Impresa Appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui sopra mediante annotazioni su appositi registri vidimati dalla Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.

Art. 80 - BREVETTI

Sia che l'Amministrazione Appaltante prescriva l'impiego di disposizioni o sistemi protetti da brevetti d'invenzione, sia che l'Appaltatore vi ricorra di propria iniziativa (ben inteso sempre con il consenso del Direttore dei Lavori e del Responsabile del Procedimento) l'Appaltatore deve dimostrare di aver pagato i dovuti canoni e diritti e di aver adempiuto tutti i relativi obblighi di legge, non dovendo, per tale impiego, l'Appaltante, sottostare ad alcuna spesa.

Art. 81 - CUSTODIA DEL CANTIERE

È a carico e a cura dell'appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione appaltante.

Ai sensi dell'articolo 22 della legge 13 settembre 1982, n. 646, per i lavori di particolare delicatezza e rilevanza che richiedano la custodia continuativa, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di qualifica di guardia particolare giurata; la violazione della presente prescrizione comporta la sanzione dell'arresto fino a tre mesi o dell'ammenda compresa tra € 51,65- (euro cinquantuno/65) a € 516,46- (eurocinquecentosedici/46).

Art. 82 - CARTELLO DI CANTIERE

L'appaltatore deve, a sua cura e spese, predisporre ed esporre all'esterno del cantiere almeno un esemplare del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno 200 x 250 cm. o altre dimensioni fornite dal RUP, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL oppure quelle della Regione Veneto, con indicati la Stazione Appaltante, l'oggetto dei lavori, i nominativi dell'Impresa, del Progettista, della Direzione dei Lavori e dell'Assistente ai lavori; in detti cartelli, ai sensi dall'art. 105, comma 15, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., devono essere indicati, altresì, i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici e dei cottimisti nonché tutti i dati richiesti dalle vigenti normative nazionali e locali

L'appaltatore dovrà inoltre curare i necessari aggiornamenti periodici, secondo le disposizioni che verranno impartite dal RUP.

Art. 83 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE

Sono a carico dell'appaltatore senza alcun diritto di rivalsa:

- le spese di contratto, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione del contratto medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
- le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori;
- le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del contratto e degli eventuali ulteriori ed altri atti suppletivi o di variante successivi.

Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi precedenti, le maggiori somme sono comunque a carico dell'appaltatore.

A carico dell'appaltatore restano inoltre tutte le imposte e gli altri oneri che, direttamente o indirettamente, gravano sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il contratto ed ogni altra eventuale appendice sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato speciale d'appalto si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 84 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai fini e per gli effetti della legge 675/96, la Stazione appaltante si riserva il diritto di inserire il nominativo dell'Impresa appaltatrice nell'elenco dei propri clienti ai fini dello svolgimento dei futuri rapporti contrattuali e commerciali, in base all'art. 12, comma 1, della citata legge. L'Appaltatore potrà, comunque, in ogni momento esercitare i diritti previsti nel successivo art. 13 della legge e, in particolare, potrà chiedere la modifica e/o la cancellazione dei propri dati.

Breganze, 03 ottobre '16

Il Progettista

Il Responsabile del Procedimento

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO.....	1
Art. 2 - AMMONTARE DELL'APPALTO - ONERI PER LA MANODOPERA E SICUREZZA DEL CANTIERE.....	1
Art. 3 - GRUPPI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI	1
Art. 4 - CATEGORIA PREVALENTE DEI LAVORI - CATEGORIE SCORPORABILI E SUBAPPALTABILI	2
Art. 5 - MODALITÀ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO.....	2
Art. 6 - DESIGNAZIONE DELLE OPERE	3
b - Pensilina di copertura della rampa.....	3
Art. 7 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI E DEL CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO.....	3
CAPO 2 - APPALTO DEI LAVORI.....	4
Art. 8 - CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ ALLA GARA.....	4
Art. 9 - ESCLUSIONI DALLA GARA.....	5
Art. 10 - OFFERTE.....	5
Art. 11 - CONGRUITÀ DEI PREZZI.....	5
CAPO 3 - DISCIPLINA CONTRATTUALE	5
Art. 12 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO	5
Art. 13 - DOCUMENTI DI CONTRATTO	5
Art. 14 - DISCORDANZE NEGLI ATTI DI CONTRATTO.....	6
Art. 15 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	6
Art. 16 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO.....	6
Art. 17 - FUSIONI E CONFERIMENTI AZIENDALI	6
Art. 18 - FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	6
Art. 19 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE - RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE SUI LAVORI.....	7
Art. 20 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI.....	7
Art. 21 - SOSTITUZIONE DEI LUOGHI DI PROVENIENZA DEI MATERIALI PREVISTI IN CONTRATTO	7
Art. 22 - PROVE DEI MATERIALI.....	7
CAPO 4 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	7
Art. 23 - CONSEGNA ED INIZIO DEI LAVORI	7
Art. 24 - PROGRAMMA OPERATIVO DEI LAVORI.....	8
Art. 25 - TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE	8
Art. 26 - SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE.....	8
Art. 27 - INDEROGABILITÀ DEI TERMINI DI ESECUZIONE.....	9
Art. 28 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI.....	9
Art. 29 - PENALE PER RITARDO DEL TERMINE LAVORI	9
Art. 30 - DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO	9
Art. 31 - PREMIO DI ACCELERAZIONE.....	10
CAPO 5 - DISCIPLINA ECONOMICA	10
Art. 32 - ANTICIPAZIONE DELL'IMPORTO CONTRATTUALE.....	10
Art. 33 - PAGAMENTI IN ACCONTO PER LE PRESTAZIONI ED I LAVORI ESEGUITI.....	10
Art. 34 - PAGAMENTO DEGLI ONERI PER LA SICUREZZA DEL CANTIERE	10
Art. 35 - CONTO FINALE - PAGAMENTO A SALDO.....	10
Art. 36 - RITARDI NEL PAGAMENTO DELLE RATE DI ACCONTO E DI SALDO.....	11
Art. 37 - REVISIONE DEI PREZZI ED ADEGUAMENTO DEL CORRISPETTIVO.....	11
Art. 38 - CESSIONI DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI.....	11
CAPO 6 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI.....	12
Art. 39 - LAVORI A CORPO	12
Art. 40 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DEI LAVORI A CORPO.....	12
Art. 41 - EVENTUALI LAVORI A MISURA	12
Art. 42 - NORME PER LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE DI EVENTUALI LAVORI A MISURA	12
1 - Mercedi agli operai, noli e materiali in provvista	12
2 - Scavi.....	13
3 - Demolizioni e rimozioni in genere	13
4 - Demolizione di murature	13
5 - Demolizione di tramezzi.....	14
6 - Demolizione di massetti	14
7 - Demolizione di sovrastrutture stradali.....	14
8 - Pali in c.a. trivellati o gettati in opera	14
9 - Palancole metalliche	14
10 - Paratie di calcestruzzo armato	14
11 - Telo "geotessile"	14
12 - Riporti, riempimenti e rilevati.....	14
13 - Terre rinforzate con elementi a paramento in gabbioni e rete metallica.....	14
14 - Terre rinforzate con geogriglie in HDPE (polietilene ad alta densità).....	15
15 - Riciclaggio a freddo in situ.....	15
16 - Conglomerati cementizi semplici	15
17 - Conglomerato cementizio armato.....	15
18 - Armature in acciaio.....	15
19 - Protezione delle scarpate in roccia	15

20 - Manufatti in acciaio	15
21 - Murature in genere	15
22 - Compenso per la faccia-vista	16
23 - Intonaci	16
24 - Tinteggiature e coloriture	16
25 - Tubazioni in genere	16
26 - Manufatti e prefabbricati in calcestruzzo	16
27 - Pavimentazioni in conglomerato bituminoso	16
28 - Conglomerato bituminoso a peso	16
29 - Marmi e pietre	17
30 - Opere da fabbro	17
31 - Pali - linee elettriche ed accessori	17
32 - Seminagioni e piantagioni	17
33 - Barriere di sicurezza in acciaio e parapetti metallici	17
34 - Segnaletica orizzontale	17
Art. 43 - LAVORI EVENTUALI IN ECONOMIA	17
Art. 44 - LAVORI IN ECONOMIA DA ESEGUIRSI DA ALTRE DITTE	18
Art. 45 - VALUTAZIONE DEI MANUFATTI E DEI MATERIALI A PIÈ D'OPERA	18
Art. 46 - SCRITTURE PER LA CONTABILITÀ DEI LAVORI	18
Art. 47 - DIFETTI DI COSTRUZIONE	18
CAPO 7 - CAUZIONI E GARANZIE	19
Art. 48 - CAUZIONE PROVVISORIA	19
Art. 49 - CAUZIONE DEFINITIVA	19
Art. 50 - OBBLIGHI ASSICURATIVI A CARICO DELL'APPALTATORE	20
CAPO 8 - DISPOSIZIONE PER L'ESECUZIONE	20
Art. 51 - VARIAZIONI DELLE OPERE PROGETTATE	20
Art. 52 - VARIANTI PER ERRORI OD OMISSIONI PROGETTUALI	21
Art. 53 - DANNI DI FORZA MAGGIORE - COMPENSI IN CASO DI DANNI	21
Art. 54 - ESPROPRI ED OCCUPAZIONI TEMPORANEE	21
Art. 55 - SOSPENSIONE DEI LAVORI PER PERICOLO GRAVE O PER MANCANZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA	21
Art. 56 - RILEVAMENTI STATISTICI	21
Art. 57 - RINVENIMENTI - PROPRIETÀ DEGLI OGGETTI TROVATI	21
Art. 58 - CONFERIMENTO DEI RIFIUTI ALLE DISCARICHE	22
Art. 59 - DIFESA AMBIENTALE	22
CAPO 9 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	22
Art. 60 - SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO - RESPONSABILITÀ SOCIALE	22
Art. 61 - SICUREZZA DEL CANTIERE - RESPONSABILE E ADDETTO ALLA SICUREZZA - DIREZIONE TECNICA DEI LAVORI	22
Art. 62 - DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE	23
Art. 63 - PERSONALE DELL'IMPRESA - DISCIPLINA DEI CANTIERI	23
CAPO 10 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	24
Art. 64 - SUBAPPALTO E COTTIMO DEI LAVORI	24
Art. 65 - RESPONSABILITÀ IN MATERIA DI SUBAPPALTO	25
Art. 66 - PAGAMENTI DEI SUBAPPALTATORI	25
CAPO 11 - CONTROVERSIE - ESECUZIONI D'UFFICIO	25
Art. 67 - ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	25
Art. 68 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	25
a) Accordo bonario	25
b) Collegio consultivo tecnico	26
c) Arbitrato	26
Art. 69 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	26
CAPO 12 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	27
Art. 70 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI	27
Art. 71 - COLLAUDO ED INDAGINI ISPETTIVE DELLE OPERE - CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE	27
Art. 72 - MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO DEFINITIVO	27
Art. 73 - PRESA IN CONSEGNA DEI LAVORI	27
CAPO 13 - NORME FINALI	27
Art. 74 - ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE - COMPENSI INCLUSI NELL'IMPORTO CONTRATTUALE	27
Art. 75 - TERRE E ROCCE DA SCAVO (TRS)	29
Art. 76 - CONTRATTI COLLETTIVI E DISPOSIZIONI SULLA MANODOPERA	29
Art. 77 - DOCUMENTO UNICO DI REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA (DURC)	30
Art. 78 - CERTIFICAZIONE AMBIENTALE	30
Art. 79 - OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE	30
Art. 80 - BREVETTI	31
Art. 81 - CUSTODIA DEL CANTIERE	31
Art. 82 - CARTELLO DI CANTIERE	31
Art. 83 - SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE	31
Art. 84 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	31